

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

26.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TESINI GIANCARLO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MASIELLO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		dificazioni e integrazioni, concernente l'istituzione ed il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica (1889) (<i>Parere della I e della V Commissione</i>)	260
PRESIDENTE	260	PRESIDENTE	260, 261, 263, 265, 268 271, 274, 276, 277, 279, 281, 283 284, 285, 286, 287, 289, 290, 294
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		BIANCHI BERETTA ROMANA	271
MAMMI ed altri: Modifiche ed integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione e il riordinamento di organi collegiali nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica (981) (<i>Parere della I Commissione</i>);		BOSI MARAMOTTI GIOVANNA	271, 273, 289
PORTATADINO ed altri: Modifiche della disciplina ed integrazione delle competenze degli organi collegiali della scuola, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (1164) (<i>Parere della I e della V Commissione</i>);		CARAVITA	276, 280
OCCHETTO ed altri: Norme sulla partecipazione democratica nella scuola (1237) (<i>Parere della I Commissione</i>);		CARELLI	267, 272, 280, 288
COVATTA ed altri: Nuove disposizioni riguardanti il riordinamento degli organi collegiali di base della scuola italiana (1424) (<i>Parere della I Commissione</i>);		CASATI	292
CARELLI ed altri: Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive mo-		COVATTA	264, 289, 292
		DE GREGORIO	263, 265, 269, 273 276, 279, 281, 283, 287, 292
		DEL DONNO	261, 264, 271, 277
		FIANDROTTI	272, 273, 280
		GANDOLFI	266, 269, 273, 280, 292
		GUI	263, 269, 286
		PORTATADINO	266, 268, 288
		RALLO	290
		SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	265, 270, 273, 276, 281, 283 284, 285, 286, 287, 289, 290, 293
		SCOZIA, <i>Relatore</i>	262, 265, 270, 272 276, 277, 279, 281, 282 283, 284, 285, 288, 289
		STERPA	263, 268
		ZOSO	269, 280, 288
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	294

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

La seduta comincia alle 9,30.

SCOZIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, settimo comma, del regolamento, il deputato Gandolfi, proclamato deputato nella seduta della Camera del 10 settembre 1980 a seguito dell'annullamento dell'elezione di deputati di altri gruppi e appartenente al gruppo parlamentare del partito repubblicano, sostituisce nell'VIII Commissione Istruzione il deputato Dutto, appartenente al medesimo gruppo.

Comunico altresì che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Sangalli sostituisce, per la seduta odierna, il deputato Chirico.

Seguito della discussione delle proposte di legge Mammi ed altri: **Modifiche ed integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione e il riordinamento di organi collegiali nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica (981); Portatadino ed altri: Modifiche della disciplina ed integrazione delle competenze degli organi collegiali della scuola, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (1164); Occhetto ed altri: Norme sulla partecipazione democratica nella scuola (1237); Covatta ed altri: Nuove disposizioni riguardanti il riordinamento degli organi collegiali di base della scuola italiana (1424); Carelli ed altri: Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'istituzione ed il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica (1889).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle

proposte di legge di iniziativa dei deputati Mammi ed altri: « Modifiche ed integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione e il riordinamento di organi collegiali nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica »; Portatadino ed altri: « Modifiche della disciplina ed integrazione delle competenze degli organi collegiali della scuola, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 »; Occhetto ed altri: « Norme sulla partecipazione democratica nella scuola »; Covatta ed altri: « Nuove disposizioni riguardanti il riordinamento degli organi collegiali di base della scuola italiana »; e Carelli ed altri: « Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'istituzione ed il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica ».

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione ha approvato i primi cinque articoli del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 6, che è del seguente tenore:

« Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono inseriti i seguenti articoli:

ART. 6-bis.

(Comitato studentesco).

Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica è istituito il comitato studentesco formato dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di istituto nonché da due rappresentanti eletti nella prima assemblea di ciascuna classe.

Il comitato studentesco, nella prima riunione convocata dal preside, da tenersi entro 15 giorni dalle elezioni dei delegati di classe, elegge un coordinatore con le modalità stabilite dal comitato stesso.

Il comitato studentesco può costituire al suo interno un organismo di coordinamento con il compito di preparare i lavori e dare attuazione alle decisioni del comitato.

Il comitato si riunisce in ore non coincidenti con gli orari delle lezioni.

Esso formula indicazioni e proposte, con riferimento alle rispettive competenze, al collegio dei docenti ed al consiglio di istituto in ordine al funzionamento e all'andamento dell'istituto anche sulla base delle informazioni e documentazioni fornite al comitato dagli studenti membri del consiglio di istituto.

Il comitato studentesco definisce un programma di iniziative culturali, sportive, ricreative e associative, nonché il programma delle attività studentesche da svolgere nei locali della scuola nelle ore pomeridiane, nel limite di sei ore settimanali. A tal fine i locali sono disponibili per almeno due giorni alla settimana, nel rispetto della normativa vigente.

Per il finanziamento delle suddette iniziative il consiglio di istituto riserva una somma annuale corrispondente a non più di un decimo delle spese correnti, escluse, per gli istituti dotati di personalità giuridica, quelle relative alla gestione del personale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente sono adottate dal consiglio di istituto sulla base delle priorità indicate nel programma del comitato studentesco. Tuttavia, ove il consiglio di istituto ravvisi nel programma definito dal comitato studentesco motivi di illegittimità ovvero ritenga che il comitato abbia ecceduto i limiti della propria competenza, rinvia con provvedimento motivato il programma medesimo al comitato studentesco per le modifiche del caso. Se nell'ulteriore proposta i predetti motivi dovessero permanere, il programma non è approvato per la parte contestata.

Il coordinatore del comitato partecipa senza diritto di voto alle riunioni della giunta esecutiva dell'istituto nelle quali si predispongono e si eseguono le deliberazioni di spesa di cui al precedente comma.

ART. 6-ter.

(Comitato dei genitori).

Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituito il comitato dei genitori. Esso è

composto dai rappresentanti dei genitori nel consiglio di istituto o di circolo, nonché da due rappresentanti eletti nella prima assemblea di ciascuna classe.

Il comitato ha il compito di favorire il raccordo tra i consigli di interclasse e di classe e il consiglio di circolo e di istituto e formula proposte ed indicazioni atte a migliorare l'attività della scuola in spirito di collaborazione con i predetti consigli.

Il comitato dei genitori può costituire al suo interno un organismo di coordinamento con il compito di preparare i lavori e dare attuazione alle decisioni del comitato.

Il comitato dei genitori è presieduto da un coordinatore eletto con le modalità stabilite dal comitato stesso.

Per quanto riguarda i locali e le ore in cui si svolgono le riunioni, si applicano le norme di cui all'articolo precedente».

L'onorevole Del Donno ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 6-ter del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituire le parole: «da due rappresentanti», con le seguenti: «da tre rappresentanti».

DEL DONNO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Scozia ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il quarto comma dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, con il seguente:

«Il comitato si riunisce, su convocazione del coordinatore o anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti, in ore non coincidenti con quelle delle lezioni».

Al quinto comma dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sopprimere da: «anche sulla base», fino ad: «istituto».

Sostituire il sesto comma dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, con il seguente:

« Il comitato studentesco definisce un programma di iniziative culturali, sportive e ricreative, tenendo conto di tutte le proposte formulate dalle classi e da libere aggregazioni di studenti, da svolgersi in ore extrascolastiche, nel rispetto della normativa vigente, nei locali della scuola, resi disponibili per un massimo di sei ore settimanali distribuite in almeno due giorni alla settimana ».

Sostituire il settimo comma dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, con il seguente:

« La spesa per l'attuazione delle suddette iniziative, che resta di esclusiva competenza del consiglio di istituto, non può superare il decimo delle spese correnti, escluse, per gli istituti dotati di personalità giuridica, quelle relative alla gestione del personale ».

Sostituire l'ottavo comma dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, con il seguente:

« Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, di competenza del consiglio di istituto, sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio stesso e sono adottate secondo le priorità indicate nel programma del comitato studentesco qualora lo stesso sia stato approvato con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il comitato medesimo. Ove il consiglio di istituto ravvisi nel programma definito dal comitato studentesco motivi di illegittimità perché in contrasto con le disposizioni del presente decreto o con altre specifiche disposizioni di legge o perché adottato senza il rispetto delle procedure stabilite per la formazione della volontà collegiale, ovvero ritenga che il comitato abbia ecceduto i limiti della propria competen-

za o che, senza darne motivazione, non abbia accolto significative proposte di classi o di gruppi di studenti, rinvia con provvedimento motivato il programma medesimo al comitato studentesco per le modifiche del caso. Se nell'ulteriore proposta i predetti motivi dovessero permanere, il programma non è approvato per la parte contestata ».

Al primo comma dell'articolo 6-ter del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituire: « da due », con: « dai ».

SCOZIA, *Relatore*. Con l'emendamento al comma quarto dell'articolo 6-bis del decreto presidenziale n. 416 del 1974 si sono voluti tenere presenti i suggerimenti della I Commissione affari costituzionali.

L'emendamento al comma quinto si illustra da sé, mentre quello al comma sesto si giustifica con la necessità di tenere conto di tutte le proposte che possono essere formulate dalle classi e da libere aggregazioni di studenti.

Con l'emendamento al settimo comma si è inteso pure tener conto delle considerazioni espresse dalla I Commissione affari costituzionali, che ha avanzato alcune perplessità circa la non possibilità di fissare rigidamente la riserva di un decimo della spesa all'interno del bilancio a fronte della necessità di stabilire con precisione che le spese debbono essere autorizzate esclusivamente dal consiglio di circolo di istituto. Infatti, non sarebbe possibile la gestione delle spese da parte del comitato studentesco del quale potrebbero far parte anche ragazzi minorenni.

L'ottavo comma dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 recepisce, nella modifica da me proposta, il parere condizionato espresso dalla I Commissione affari costituzionali; vengono cioè specificati i motivi di illegittimità eventualmente ravvisati nel programma definito dal comitato studentesco, anche se la cosa, a mio avviso, potrebbe sembrare pleonastica.

Per quanto riguarda l'emendamento al comma primo dell'articolo 6-ter del medesimo decreto, esso è puramente formale, trattandosi di far riferimento ad un numero di rappresentanti superiore a due.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Gregorio e Bianchi Beretta Romana hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il quarto comma dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, inserire le parole: « Gli eletti sono revocabili su decisione dell'assemblea di classe degli studenti riunita durante l'orario di lezione. L'intero comitato può essere revocato quando lo richieda più della metà degli studenti della scuola. Le revoche di cui al presente comma sono deliberate con votazione segreta ».

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 6-ter del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

DE GREGORIO. Ritiriamo il primo emendamento, signor presidente, riservandoci di ripresentarlo in sede di discussione dell'articolo 9.

Con il secondo emendamento, proponiamo la soppressione di quel comma dell'articolo 6-ter del decreto in questione in cui si definiscono i compiti del comitato dei genitori. Intanto, ci possono essere delle divergenze circa la formulazione di questo comma, perché ci sembra che, così come sono definiti, i compiti siano abbastanza riduttivi. Non riteniamo, infatti, che essi siano solo quelli di collegare i consigli di classe e di interclasse con i consigli di istituto; c'è anche una funzione di rappresentanza della componente in quanto tale, per coprire il vuoto tra elettori ed eletti all'interno della componente medesima.

Comunque, al di là di queste osservazioni, non riteniamo opportuno inserire nell'articolo della legge la specificazione dei compiti del comitato dei genitori, dal momento che non abbiamo creduto di farlo per il comitato degli studenti; una precisazione del genere, a nostro avviso,

dev'esserci per entrambi i tipi di comitati o per nessuno.

GUI. Desidero osservare, sotto il profilo formale, che tra l'articolo 6-ter ed il primo articolo che abbiamo ieri approvato si dovrebbe stabilire un certo collegamento. Infatti, nel primo articolo sembra che i genitori sono eletti, per ciascuna classe, in occasione delle elezioni del comitato dei genitori, mentre nella formulazione dell'articolo 6-ter si parla anche di un'assemblea di classe che elegge dei rappresentanti: pregherei dunque il relatore di voler fornire dei chiarimenti in proposito.

Devo poi esprimere le mie perplessità circa il nuovo sistema che viene introdotto con questi due comitati, degli studenti e dei genitori. In tal modo, si viene a mutare la logica dell'intero sistema degli organi collegiali, che era appunto la collegialità e la partecipazione: così, nella classe c'era il consiglio di classe, nell'istituto il consiglio d'istituto, in modo che tutto avvenisse con la partecipazione diretta degli interessati.

La frammentazione in questi comitati risponde ad un'altra logica: quella della categoria, della controparte, della trattativa. C'era una possibilità basata su una scelta facoltativa, nella legge precedente; ora tale possibilità viene istituzionalizzata. Questa logica della controparte mi sembra contraddittoria con l'ispirazione fondamentale che sta alla base dell'istituzione degli organi collegiali.

STERPA. Sono d'accordo con alcune delle osservazioni fatte dal collega Gui; temo infatti che questa regolamentazione sia tale da reintrodurre nella scuola quella conflittualità che per il momento sembra essersi spenta. Inoltre il fatto di rendere obbligatoria l'istituzione dei comitati studenteschi mi sembra del tutto inopportuno, in quanto sarebbe bene che i comitati in questione sorgessero per volontà degli stessi studenti. Un'altra osservazione: con il sesto comma dell'articolo 6-bis si finisce con il trasferire il potere di iniziativa di spesa agli studenti, mentre esso spetta al consiglio di circolo o di istituto.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

Concludo pertanto sottolineando che invece di « è istituito il comitato studentesco » si dovrebbe dire « può essere istituito il comitato studentesco », e che sarebbe bene sopprimere, o almeno correggere, il sesto comma dell'articolo 6-bis.

DEL DONNO. Io sopprimerei del tutto questo articolo 6, perché in una scuola come la nostra, dove sono più i giorni in cui non si lavora che quelli in cui si lavora, esso può essere deleterio, contribuendo notevolmente a rendere la scuola stessa poco seria, e quindi ben lontana da quelle che sono le sue primarie finalità.

Anche se le parole del Movimento sociale italiano non hanno per voi molto peso, io vi invito a pesare, a valutare a fondo questo articolo 6, che crea una moltiplicazione di organi al di fuori di qualunque disegno unitario. La scuola, in questo modo, diventa una mina pronta a scoppiare in qualsiasi momento; i comitati possono servire per i giochi olimpici e per altre cose, non per la scuola.

COVATTA. Credo che varrebbe la pena, se non avessimo il problema — da tutti condiviso — di rendere snelli e il più rapidi possibile i nostri lavori, di raccogliere alcune suggestioni, alcune provocazioni (nel senso buono della parola) che gli interventi dei colleghi Gui e Sterpa, ed anche del collega Del Donno, hanno sollevato, perché indubbiamente questo articolo 6 è uno dei punti centrali della legge che stiamo approvando.

Io credo che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Gui e dall'onorevole Sterpa non abbiano motivo d'essere, nel senso che l'istituzione del comitato studentesco non nega l'esigenza di collegialità, ma la completa, garantendo la possibilità di auto-organizzazione in una delle componenti chiamate a partecipare alla collegialità degli organi, così come altri organismi già esistenti garantiscono e promuovono l'organizzazione e la presenza collettiva di altre componenti.

Credo che non sfugga a nessuno, tra l'altro, che attraverso il comitato studen-

tesco (che non è un'invenzione del legislatore, ma il risultato di un'azione condotta dagli studenti di diverse scuole nel corso di questi ultimi anni) noi veniamo invece a sanare una frattura che si era verificata nel mondo della scuola, una frattura fra il mondo studentesco e la partecipazione istituzionalizzata nei confronti della quale, da tutte le parti politiche, sono state in passato espresse vive preoccupazioni, segnando essa un distacco dei giovani dalla democrazia, dalle istituzioni, dalle forme di partecipazione non assembleari.

Penso si debba pertanto valutare con molta soddisfazione il fatto che questa frattura si va sanando e che è possibile sanarla.

Quanto poi al rischio che i comitati studenteschi determinino situazioni di conflittualità (il collega Sterpa ha detto che negli ultimi tempi la conflittualità si era bloccata, ma non vorrei che si fosse creato un deserto e che lo avessimo chiamato pace), bisogna innanzi tutto constatare che per il momento la conflittualità si è bloccata perché si è bloccata la partecipazione, e perché di fatto si è determinata una situazione di disinteresse nei confronti degli organi collegiali.

Il nostro problema, pertanto, non è quello di evitare di sollecitare nuove conflittualità, ma di governare la conflittualità che nel mondo della scuola già esiste ed esisterà sempre di più, dal momento che uno dei dati caratterizzanti l'epoca in cui stiamo vivendo è il conflitto generazionale che si estrinseca nel modo di vivere, di pensare, di studiare, di produrre.

Io credo, anzi, che l'istituzione dei comitati studenteschi, come previsti nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e modificato dagli emendamenti presentati dal relatore, che condivido, serva proprio al fine opposto, quello, cioè, di garantire che la conflittualità manifestatasi anche in epoca recente all'interno del mondo della scuola, talvolta in modo non accettabile per la serenità degli studi, possa svilupparsi attraverso assunzioni di responsabilità da parte della componente studentesca secondo il criterio — un cri-

terio molto democratico, per altro — per cui la molteplicità delle esigenze, dei bisogni, delle domande politiche e sociali, che può diventare fattore di ingovernabilità di una comunità, può essere sanata proprio dalla diffusione contestuale di momenti di esercizio di responsabilità da parte delle diverse componenti.

Per tali motivi dichiaro la mia adesione convinta allo spirito ed alla lettera dell'articolo 6 ed agli emendamenti proposti dal relatore.

SCOZIA, *Relatore*. Per quanto concerne l'emendamento De Gregorio al secondo comma dell'articolo 6-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, debbo rilevare che, in verità, i compiti del comitato studentesco sono stati ben precisati, mentre non è avvenuto altrettanto per quello dei genitori — in questo concordo con l'onorevole Gui —. Esprimo, pertanto, parere contrario all'emendamento De Gregorio tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 6-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 416.

All'onorevole Gui vorrei far notare che non mi pare vi sia discordanza tra quanto stabilito all'articolo 1 e quanto previsto invece all'articolo 6-ter in merito all'elezione dei rappresentanti dei genitori nella prima assemblea. Non bisogna dimenticare, inoltre, che l'articolo 9 costituirà un momento di raccordo di tali esigenze, in quanto in esso verranno, come vedremo tra breve, precisate le modalità di elezione della prima assemblea sia degli uni, sia degli altri rappresentanti.

SARTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi associo alle considerazioni ed ai giudizi espressi dal relatore, esprimendo parere favorevole agli emendamenti dallo stesso presentati.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Del Donno ritirato il suo emendamento al primo comma dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, pongo in votazione, favorevole il Governo,

l'emendamento del relatore sostitutivo del quarto comma dell'articolo medesimo.

(È approvato).

Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento del relatore soppressivo al quinto comma dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 416.

(È approvato).

Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento del relatore sostitutivo del sesto comma dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 416.

(È approvato).

Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento del relatore sostitutivo del settimo comma dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 416.

(È approvato).

Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento del relatore sostitutivo dell'ottavo comma dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 416.

(È approvato).

Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento del relatore sostitutivo al primo comma dell'articolo 6-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 416.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Gregorio soppressivo del secondo comma dell'articolo 6-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, cui relatore e Governo hanno espresso parere contrario.

(È respinto).

DE GREGORIO. Ritengo che occorra chiarire i dubbi che sono stati avanzati da alcuni colleghi su questo articolo 6.

A me sembra che esso rivesta una notevole importanza nell'ambito di questa legge o leggina che dir si voglia.

Sono pienamente d'accordo sul fatto che non si deve andare ad una proliferazione di enti ma, in ogni caso, occorre riflettere sulla utilità o meno di questa nuova istituzione dei comitati. Infatti, penso che l'obiettivo che si intende perseguire con l'istituzione di questi nuovi comitati sia quello di dare una risposta alla carenza di partecipazione giovanile agli organi collegiali. Tale carenza di partecipazione credo dipenda anche dall'immotivata critica per cui gli organi collegiali usino gli stessi metodi di azione degli organi amministrativi degli enti locali. Posto che il rappresentante scolastico eletto non deve restare « distaccato » dalla base che lo ha eletto, il comitato studentesco previsto con questo articolo 6 costituisce uno dei momenti più importanti e vibranti all'interno della stessa componente degli studenti e dei genitori.

Occorre anche evitare che si verifichi il vuoto tra il momento della delega e quello della partecipazione assembleare, un vuoto che renderebbe difficile la stessa partecipazione e problematica tutta la vita degli organi collegiali. È in questo vuoto, quindi, che si viene ad inserire il comitato degli studenti e dei genitori, un comitato che le varie forze politiche non hanno visto come controparte degli stessi organi collegiali, sempre che la partecipazione non significhi favorire il crescere di volontà in alternativa o in contrasto addirittura con quelle perseguite dagli organi collegiali.

Ricordo che tali organi erano previsti come facoltativi dal decreto presidenziale n. 416 a dimostrazione di come già allora venivano considerati utili. Non furono costituiti formalmente perché privi di strutture e di compiti.

Concludendo e annunciando il mio voto favorevole all'articolo 6 ribadisco che con l'istituzione di questi nuovi comitati abbiamo fatto un passo in avanti per risolvere una situazione di stallo in cui si trova la partecipazione e la credibilità nelle nostre scuole.

GANDOLFI. Nel preannunciare il mio voto favorevole all'articolo 6 e tenendo ben presenti le obiezioni che sono state sollevate, durante l'esame degli emendamenti proposti, dagli onorevoli Gui e Sterpa, sottolineo l'importanza della istituzione di questa nuova realtà rappresentata dal comitato studentesco. Tale nuovo istituto permetterà di risolvere il problema della partecipazione giovanile agli organi collegiali, considerato che gli studenti finora non si sono riconosciuti negli organi oggi esistenti che non permettevano ad essi di esprimere pienamente le loro esigenze di identità e di autonomia e non definivano uno spazio di iniziativa sufficientemente preciso e autonomo. Si tratta, dunque, di dare delle risposte in termini di garanzia assoluta per la definizione delle varie forme di partecipazione e di tutela delle minoranze. Ora non è detto che questo provvedimento sarà sicuramente positivo, ma è certo che il tentativo va fatto. Ed è con questo spirito che i comitati studenteschi avranno la possibilità di fare proposte, di adottare deliberazioni nonché la possibilità di proporre delle spese a sostegno di quelle attività che vorranno intraprendere. Ripeto che con questo nuovo istituto si vuole tentare di incanalare in forme accettabili e coerenti le energie giovanili all'interno della scuola in vista di un effettivo sviluppo del processo di partecipazione democratica nel nostro paese.

Concludo questo mio intervento guardando con fiducia e speranza all'istituzione di questi comitati studenteschi.

PORTATADINO. Non posso che valutare positivamente la normativa prevista in questo articolo 6 che è uno dei più importanti di questo provvedimento in quanto rappresenta effettivamente il tentativo di rispondere al bisogno reale degli studenti, e dei giovani in generale, di essere maggiormente coinvolti nella vita dell'istituzione scolastica, in vista del miglior perseguimento degli obiettivi di quest'ultima.

Debbo rilevare che il testo elaborato dal Comitato ristretto rappresenta il frut-

to di un compromesso tra le diverse concezioni dei vari partiti componenti o no l'attuale maggioranza parlamentare. Tale frutto ha come prospettiva la collaborazione.

Infatti, se da un lato si può ancor oggi temere che l'introduzione obbligatoria di questi nuovi organi possa riprodurre — forse in un clima diverso dall'attuale, in un futuro che speriamo non si verifichi — meccanismi di chiusura corporativa o di conflittualità tra le varie componenti scolastiche, tuttavia l'ipotesi che questi stessi organi, nella scuola attuale, possano rispondere al bisogno di partecipazione dei giovani e a quello di un rapporto più stretto tra alunni, genitori e docenti, ci autorizza a considerare gli aspetti positivi della soluzione che abbiamo scelto.

Una sola cosa abbiamo inteso evitare, con le modifiche proposte ai vari testi suggeriti per l'articolo 6: che i giovani si rinchiudano, attraverso quest'ipotetica conflittualità, in una lotta per l'egemonia culturale o organizzativa all'interno del comitato studentesco. Noi non abbiamo voluto e non permetteremo mai — credo che quest'idea debba essere comunicata con il testo che ci accingiamo ad approvare — che l'assetto degli organi collegiali, così come definito dal presente articolo 6, si presti ad essere una cinghia di trasmissione per rapporti o messaggi ideologici o politici estranei alla scuola; tali organi devono essere invece un momento di ricerca e di libera espressione.

Approvare quest'articolo significa fare un atto di fede nella maturità e nella capacità dei giovani, nel loro bisogno di verità: ed è con tali motivazioni, ed esprimendo quest'augurio, che preannuncio il mio voto favorevole.

CARELLI. Come primo firmatario della proposta di legge del gruppo democristiano, non posso che esprimere la mia soddisfazione in ordine alla stesura di quest'articolo 6, che recepisce sostanzialmente il quadro di riferimento delle innovazioni sulle quali oggi deliberiamo. Non posso non ricordare, ai colleghi che hanno ma-

nifestato delle perplessità, che a certe esigenze o si risponde o non si risponde, e che non sono mai venute finora delle risposte alternative, che andassero incontro al bisogno di una maggiore espressività ed incidenza sia della componente studentesca che di quella dei genitori. Quindi, piuttosto che sancire lo *status quo*, che non recepisce tali esigenze, occorre tradurre le varie riserve in proposte concrete, in una fase costituente della democrazia scolastica, che veda momenti sperimentali; in essa, però, bisogna avere il coraggio di dare soluzioni diverse, che sappiano incanalare le esigenze del miglioramento delle istituzioni all'interno delle medesime.

Ricordo che eravamo chiamati ad esprimerci su due aspetti particolari di squilibrio e di crisi. Il primo si riferiva al rapporto tra democrazia diretta e rappresentativa negli organi collegiali; ora, a fronte di tentativi fatti, anche dall'esterno, di porre in modo alternativo i due termini del rapporto, la soluzione adottata con il consenso di tutte le forze politiche vede una compresenza delle due cose: né una democrazia rappresentativa, aliena da ogni rapporto con la sua base, né una democrazia diretta che diventi assembleare, se sottratta a legami continui e partecipativi, nell'ambito degli organi collegiali. Questa soluzione viene incontro all'esigenza di creare delle interrelazioni all'interno di componenti che sono altrimenti atomizzate, oggi, nell'ambito della scuola. Attraverso i comitati, si avrà invece la possibilità di stabilire dei collegamenti, e di mettere in comune esperienze, avendo una visione complessiva dell'istituto o della scuola. La componente dei docenti — e questo era il secondo squilibrio — trattava con le altre in modo frammentario: ora, il comitato dei genitori risponde appunto all'esigenza di avere interlocutori validi, all'altezza di una collaborazione più generale, e non solo su base individualistica, come accadeva prima.

Ci auguriamo che le esigenze manifestate dal mondo che fa capo alla scuola possano esprimersi nel quadro normativo che stiamo per approvare, che intende col-

mare dei vuoti obiettivi in questa prima fase di esperienza scolastica, che del resto nessuno può considerare definitiva.

STERPA. Anche i fautori di quest'articolo 6, e del comitato studentesco in esso previsto, riconoscono che vi può essere la preoccupazione che esso aumenti la conflittualità nella scuola: è lo stesso timore che io, in modo più marcato, ho già espresso. Desidero aggiungere che l'istituzione dei comitati di cui al presente articolo indubbiamente stravolge, in qualche modo, il concetto di collegialità degli organi collegiali scolastici, istituzionalizzando una componente corporativa, che non sappiamo appunto quali sviluppi potrà avere nella scuola. La mia non è un'opposizione di principio — voglio sottolinearlo — ma solo una seria perplessità sulla funzione ed il ruolo che potranno avere i comitati studenteschi; anch'io, ovviamente, mi preoccupo di andare incontro alle esigenze di partecipazione dei giovani, e quindi le mie perplessità non costituiscono una dimostrazione di sfiducia nei loro confronti, anche se non intendo fare del giovanilismo a tutti i costi. Ho solo timore circa l'uso, e la strumentalizzazione, che di questi organismi possono fare le parti politiche.

Sono tutt'altro che soddisfatto di quest'articolo, soprattutto per il fatto che esso rende obbligatoria l'istituzione dei comitati studenteschi. Ma per dimostrare qual è l'atteggiamento della mia parte politica nei confronti della componente studentesca (che vorremmo si abituasse veramente, attraverso gli organi collegiali, ad esercitare la democrazia), mi asterrò dal voto su questo articolo e la mia astensione ha il significato di opposizione al modo in cui esso è formulato e non certo alla partecipazione dei giovani alla vita della scuola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Gli onorevoli Portatadino, Casati e Gandolfi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente articolo:

ART. 6-bis.

« Nelle scuole secondarie ed artistiche, per contribuire ad ampliare la formazione degli studenti, e per consentire l'arricchimento degli interessi, le manifestazioni e lo sviluppo delle attitudini, i consigli e le assemblee di classe, i consigli di istituto, i comitati studenteschi e i comitati dei genitori, possono proporre lo svolgimento di insegnamenti e di attività elettive, per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse, per non oltre il 10 per cento dell'orario complessivo, comprese le attività di lavoro e di tirocinio.

Le proposte sono valutate dal collegio dei docenti per essere comprese nella programmazione complessiva delle attività scolastiche e per assicurare alle discipline e attività elettive la partecipazione dei docenti stessi, tenendo conto dell'affinità tra queste e le rispettive discipline di insegnamento, nonché dell'orario complessivo di cattedra.

Può essere prevista la utilizzazione di esperti esterni, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di istituto e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'istituto stesso.

In sede di valutazione il consiglio di classe può avvalersi degli elementi emersi dalla partecipazione agli insegnamenti e alle attività elettive ».

PORTATADINO. In pratica questo articolo aggiuntivo rispecchia il contenuto dell'articolo 6 del progetto di riforma della scuola media superiore già approvato in prima lettura nella precedente legislatura: si tratta di introdurre, forzando in qualche modo la situazione legislativa, la possibilità di svolgere nella scuola secondaria ed artistica le attività elettive collegate con le vere e proprie attività facenti parte della programmazione didattica, in

collaborazione con il collegio dei docenti e con gli organi collegiali della scuola. Questo articolo è strettamente collegato con quello precedente, all'interno della logica di tentare di dare una risposta in termini di ricerca, di nuovo modo di studiare, ai giovani, in tal modo rendendo finalmente giustizia agli studenti.

Se si sono riscontrati nei primi casi di sperimentazione elementi positivi, ciò è dovuto alla reale possibilità di superare la contraddizione tra scuola e tempo libero, al fine di sviluppare all'interno della scuola stessa un'indagine aperta e coinvolgente la vita nel suo complesso.

DE GREGORIO. Preannuncio il mio voto favorevole all'articolo aggiuntivo, che considero qualificante rispetto al testo precedente. Mi meraviglio anzi di non vedere, tra le firme dei presentatori, quella del relatore.

ZOSO. Sono contrario a questo articolo aggiuntivo per un motivo di correttezza legislativa: con la legge in esame noi modifichiamo una parte dei decreti delegati, introducendo l'anticipazione di una parte della riforma della scuola secondaria superiore in un contesto del tutto non omogeneo, in tal modo — tra l'altro — indebolendo il discorso dell'adeguamento complessivo degli orari, della metodologia e dei contenuti che è giusto affrontare nella sede propria, quando cioè si discuterà dei problemi della scuola secondaria superiore. Inoltre le attività elettive non devono essere considerate come un momento della vita degli organi collegiali: esse sono un momento della formazione pedagogico-didattica degli allievi, ed in quanto tali devono essere comprese nel movimento complessivo di riforma della scuola. Non sono, quindi, contrario al merito della proposta, ma sono contrario ad un metodo di legislazione surrettizia che pone le cose giuste nei punti sbagliati.

GANDOLFI. Occorre tener conto dello spirito con cui è stato presentato questo articolo aggiuntivo, perché è vero — come ha detto il collega Zoso — che esso in qualche misura anticipa argomenti che più

organicamente dovranno essere affrontati nell'ambito della riforma della scuola media superiore, però è altrettanto vero che esso definisce alcuni poteri di iniziativa degli organi collegiali, quindi non può essere considerato del tutto estraneo allo spirito della legge in esame.

Inoltre, come negli articoli precedenti abbiamo precisato e definito alcuni poteri dei nuovi organi, nulla ci vieta di definire un ulteriore potere di iniziativa, ed anche di rapporto, dal momento che si precisa che una decisione su questo tipo di scelte può essere raggiunta anche in accordo tra gli organi collegiali. Pregherei i colleghi di considerare che, in definitiva, si tratta di un problema di sostanza, nel senso, cioè, di verificare se vi è o meno accordo sul fatto che le nostre proposte si collochino in modo corretto, giusto ed opportuno nel quadro dell'attuale situazione scolastica. Una volta verificato che tale accordo esiste, ritengo che le perplessità manifestate da vari colleghi possano essere superate.

Se, invece, le riserve investono il merito della questione, evidentemente il discorso cambia, ma vorrei sottolineare che il fatto di dare ai comitati studenteschi e dei genitori la possibilità di proporre attività elettive non solo non stravolge la situazione attuale della scuola, ma la arricchisce. Non va, inoltre, sottaciuto il fatto che, in alcune scuole, esperimenti di questo tipo sono già stati intrapresi ed hanno dato ottimi risultati: tanto vale, allora, farli diventare strumenti nel quadro della programmazione.

GUI. Sono favorevole a questo articolo aggiuntivo per ragioni che forse non attengono in modo specifico al provvedimento in esame. Fin dal 1974, infatti, ho detto e scritto che la costituzione degli organi collegiali introduceva nella scuola una logica di responsabilità verso il basso che contrasta con quella della responsabilità verso l'alto cui debbono attenersi i docenti. Tale contrasto poteva essere sanato solo delimitando i compiti degli organi collegiali e lasciando ai docenti la responsabilità dell'istruzione.

Nell'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Portatadino, Casati e Gandolfi si introduce, invece, un concetto di responsabilità degli organi collegiali nel campo dell'istruzione. Ho sempre sostenuto che, camminando su questa strada, si arriverà all'abolizione del valore legale del titolo di studio, in quanto a scuole diverse corrisponderanno formazioni differenziate, per cui sarà ipocrisia continuare a sostenere che il prodotto sia unico. Dal momento, perciò, che sono favorevole a questa logica di cambiamento, mi dichiaro anche favorevole a questo articolo aggiuntivo.

SCOZIA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'articolo aggiuntivo presentato dagli onorevoli Portatadino, Casati e Gandolfi per i motivi che sono stati già esposti dai colleghi che mi hanno preceduto.

Per altro, il fatto stesso che questo articolo costituisca uno stralcio della riforma della scuola secondaria superiore sta ad indicare che sarebbe stato più opportuno che esso fosse stato esaminato in quella sede; dal momento, però, che incide direttamente sulle competenze di alcuni organi collegiali, non è inopportuno che trovi posto in questa legge.

SARTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei innanzitutto sottolineare che ci troviamo di fronte ad un emendamento che anche da parte di un Governo, che consapevolmente ha deciso in questa vicenda di assumere un ruolo di mediazione e non di iniziativa, esige una riflessione alquanto approfondita.

Ho ascoltato con grande interesse l'illustrazione che di questo emendamento ha fatto l'onorevole Portatadino ed ho colto come significativa l'adesione che allo stesso è stata autorevolmente preannunciata dal rappresentante del gruppo comunista; ho rilevato, altresì, in tutta la sua innegabile logica giuridica la posizione del collega Zoso. A questo proposito, desidero sottolineare che, come parlamentare di vecchia data, non posso non convenire con le osservazioni dello stesso onorevole Zoso relative a questioni di mera tecnica

legislativa e tuttavia esse non mi sembrano di tale spessore da bloccare i risultati che questo emendamento si propone.

Anche in questo caso, il Governo non può far altro che concordare con le osservazioni del relatore, onorevole Scozia, che hanno consentito — e di questo lo ringrazia — di dare una risposta dignitosa all'acuta obiezione sollevata dall'onorevole Zoso.

Sotto il profilo sostanziale, vorrei rilevare — credo che questo elemento debba essere nella consapevolezza di tutti e non spetti al ministro metterlo in evidenza — che ci troviamo di fronte ad un passaggio estremamente significativo e qualificante non tanto nella logica del provvedimento in discussione, quanto nell'ambito generale della storia della scuola italiana e credo che tra molti anni quelli che la scriveranno — ritengo sia opportuno che qualcuno vi si dedichi, in quanto, come tutti sapete, la letteratura scolastica non è ricca come altre nella pubblicistica italiana — non potranno che convenire con le osservazioni profetiche fatte poc'anzi dall'onorevole Gui. Non ritengo che ciò possa creare preoccupazioni, ma credo che ci dobbiamo sentire tutti impegnati nella applicazione della logica di questo articolo aggiuntivo sottoposto alla nostra valutazione ed ai meccanismi che esso è destinato a mettere in moto.

Il ministro della pubblica istruzione, pur senza enfatizzare il suo intervento e con il rispetto che si deve ad una Commissione parlamentare riunita in sede legislativa, deve far notare che questo comporta, da parte delle grandi aree culturali del nostro paese, non solo un ruolo di iniziativa, ma anche un'assunzione di responsabilità per attualizzare i valori di cui ognuna di tali aree, nel proprio ambito, è portatrice.

Desidero poi, prescindendo dal mio ruolo politico e dalla mia collocazione culturale, rivolgere ai proponenti di questa iniziativa l'augurio di essere ben consapevoli del fatto che ad essa debba conseguire un'opera di approfondimento e di divulgazione dei valori ivi contenuti.

Desidero, da ultimo, rilevare come forse, in sede di coordinamento, sarà opportuno cambiare il termine « elettive », in quanto il suo mantenimento può ingenerare equivoci e confusione. Se, tuttavia, non sarà possibile trovare un sinonimo adeguato, deve essere chiara l'opzionalità di queste determinazioni ed il carico di responsabilità che ne deriva per le aree culturali di cui ognuno di noi si sente portavoce in questa Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 6-bis, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli De Gregorio e Bianchi Beretta Romana hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente articolo:

ART. 6-bis.

« Gli insegnanti dipendenti dagli enti locali che svolgono attività didattica per le iniziative di doposcuola, di tempo pieno, integrative e di sostegno, hanno pieni diritti elettorali attivi e passivi per gli organi collegiali a tutti i livelli.

Entro l'anno scolastico 1980-1981 il Ministro emanerà norme particolari per l'istituzione degli organi collegiali nei Conservatori di musica e negli Istituti musicali pareggiati ».

BIANCHI BERETTA ROMANA. Il primo comma del nostro articolo aggiuntivo viene incontro alle esigenze di quegli insegnanti che hanno chiesto di partecipare all'elezione degli organi collegiali: riteniamo infatti che anche le modifiche che introduciamo con questo testo di legge, e quindi i vari diritti elettorali, vadano doverosamente riconosciuti agli insegnanti dipendenti dagli enti locali.

L'argomento è noto ai colleghi, perché più volte abbiamo in proposito ricevuto delle sollecitazioni; ci auguriamo pertanto che si proceda ad una giusta estensione

delle norme in discussione a queste categorie di insegnanti. Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo aggiuntivo, ne lascio l'illustrazione alla collega Bosi.

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA. Quando discutemmo degli organi collegiali nei mesi precedenti, già si fece notare che gli unici istituti a non avere gli organi collegiali sono i conservatori di musica, che rimangono privi di questa rappresentanza studentesca: anche le università, infatti, hanno un consiglio di studenti. Ora, negli Istituti musicali abbiamo una serie di attività che, più che nelle scuole normali, sono adatte ad essere discusse con gli studenti stessi: formazione di quartetti o di quintetti, costituzione di orchestre locali o di giovani, che svolgono una certa attività nel territorio.

Gli organi collegiali, che in questo caso potrebbe essere ideati in un altro modo, costituiscono un'occasione importantissima per tali istituzioni che, diversamente, rimarrebbero del tutto isolate dal mondo scolastico circostante. Fino ad oggi, in qualsiasi città, il conservatorio di musica - e lo si vede anche dalle lotte fra gli stessi insegnanti - mantiene una sua struttura separata, rispetto agli altri istituti scolastici.

Ci rendiamo però conto che non è facile estendere ai conservatori musicali gli stessi tipi di organi collegiali che abbiamo previsto, ad esempio, per un liceo o per un altro corso secondario superiore; abbiamo infatti delle scuole - come quella di canto - in cui gli studenti hanno anche trent'anni, e quindi s'impone una diversa struttura organizzativa da determinare, che tenga conto delle specifiche caratteristiche dei conservatori stessi. Con il nostro articolo aggiuntivo, poniamo pertanto il problema, perché venga discusso in questi istituti e perché il ministro s'impegno ad emanare, entro il corrente anno scolastico, norme particolari per l'istituzione degli organi collegiali in questione.

DEL DONNO. Pur non entrando nel merito della proposta di emendamento del gruppo comunista, devo dire che mi pare

giusto e legittimo che anche per gli istituti musicali siano previsti degli organi collegiali. Ma soprattutto desidero sottolineare quanto detto dalla collega Bosi, e cioè che la struttura e l'organizzazione dei conservatori musicali dev'essere completamente rivista ed aggiornata, dal momento che il loro ordinamento è anacronistico.

Il ministro, penso, dovrebbe avvertire la necessità di eliminare da questi conservatori una situazione di precarietà che dura da sempre: in un tipo di scuola in cui tutto è precario, non c'è ad esempio, il preside ordinario, ma quello precario. Dopo aver preso atto della situazione del conservatorio Piccinni di Bari, mi sono chiesto in quale mondo siamo: il preside mi ha detto che si trova lì, ma in un immediato futuro potrebbe non esserci, perché ogni anno dev'essere rieleto; inoltre, dalla presidenza alla segreteria, agli altri organismi, non c'è niente di stabile. Dispongo anche di una relazione scritta di una ventina di pagine, stesa da questo conservatorio.

L'emendamento presentato dal gruppo comunista ci richiama pertanto al dovere di affrontare seriamente il problema della organizzazione dei conservatori. Parliamo di estendere in questo momento gli organi collegiali anche agli istituti musicali: ma ancor prima bisogna preoccuparsi di ristrutturare un tipo di scuola che non ha, come ripeto, niente di stabile: dal personale ai programmi.

FIANDROTTI. Siamo favorevoli alla prima parte dell'articolo aggiuntivo concernente il diritto, per gli insegnanti dipendenti dagli enti locali, a partecipare, con elettorato attivo e passivo, agli organi collegiali: non c'è infatti alcun motivo contrario che vi si opponga, e questa deve essere la stessa interpretazione da dare alla norma di carattere generale, per cui l'emendamento ci sembra quasi interpretativo.

Per quanto concerne invece la seconda parte dell'articolo 6-bis, riteniamo che forse non si sono ben valutate le sue implicazioni e i problemi che insorgerebbero, perché esistono molte questioni relative al-

l'inquadramento dei conservatori e degli istituti musicali. Non è opportuno intervenire oggi con una norma, di preciso significato, su una materia che non abbiamo ancora affrontato nei suoi termini generali come dovremo invece fare, ciascun gruppo esprimendo la sua chiara posizione.

Ci sembra inoltre che sia un po' anomalo concedere al ministro il potere di emanare norme in questo campo (sia pure in analogia a quelle che con legge stiamo definendo), considerata l'importanza della materia. Per tutti questi motivi, pertanto, mi dichiaro contrario alla seconda parte dell'emendamento aggiuntivo del gruppo comunista.

CARELLI. Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento vorrei rilevare l'esigenza di un approfondimento con riferimento al rapporto tra personale dipendente - per tutta una serie di impegni specifici - dallo Stato, e personale dipendente dagli enti locali.

Per la seconda parte condivido pienamente quanto ha detto il collega Fiandrotti. Trattasi di una materia nei cui confronti io scioglierei pregiudizialmente un nodo: quello della anomala situazione dei conservatori di musica, che oggi non sono al giusto livello dal punto di vista della formazione professionale. Una norma come questa ha il difetto di non chiarire nella sostanza la figura che si intende dare al conservatorio; per di più essa in qualche modo conferisce carta bianca al ministro - naturalmente intendo al ministro come istituzione, e non come persona - cosa, questa, che non mi sento di condividere.

SCOZIA, *Relatore*. L'emendamento proposto risponde ad alcune esigenze di cui siamo perfettamente consapevoli, tuttavia a me sembra che esso non si inquadri organicamente nella logica della costruzione stessa di questa legge, soprattutto in riferimento ai compiti dei vari organi collegiali, così come sono stati previsti, ed al loro svolgimento. Essendoci infatti sempre noi riferiti al personale insegnante di ruolo e non di ruolo della scuola. in-

serire in questo momento una norma relativa ai diritti elettorali attivi e passivi degli insegnanti appartenenti ad amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione creerebbe una discontinuità rispetto alla logica della legge in esame.

Sorgerebbero inoltre perplessità sul piano istituzionale, nei rapporti con gli enti locali, perché il personale che non dipende dal Ministero della pubblica istruzione dipende dalle regioni che ne finanziano l'attività didattica in base alle norme vigenti.

Abbiamo parlato di personale di ruolo e non di ruolo della scuola, qui invece si parla di personale dipendente da un'altra amministrazione. Pertanto, pur comprendendo lo spirito dell'emendamento, esprimo parere contrario su questo punto.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, pur essendo sostanzialmente d'accordo, ritengo opportuno che essa venga trasformata in un ordine del giorno da sottoporre all'attenzione del Governo.

SARTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento faccio mie le considerazioni del relatore e non aggiungo altro.

Per quanto riguarda invece la seconda parte, relativa ai conservatori ed agli istituti musicali pareggiati, vorrei pregare anch'io la collega Bosi di non insistere, dichiarandomi dispostissimo a prendere in considerazione un apposito ordine del giorno, se lo si vorrà formulare.

A questo punto la considerazione che mi pare decisiva in merito è questa: credo che l'emendamento creerebbe perplessità nell'ambito dei suoi stessi destinatari, per la ragione fondamentale che da parte di essi è in atto la richiesta di passare di grado. Questo emendamento rischierebbe, infatti di istituzionalizzare il ruolo secondario di una scuola che invece ambisce alla collocazione universitaria.

Non dimentichiamo che per questo settore lo scorso anno è stato calamitosissimo, e che al termine delle vertenze sindacali, in luglio, gli scioperi in esso si sono protratti, per concludersi soltanto

dopo che il Ministero aveva preteso che venissero praticate le ritenute del caso. Soltanto allora il sindacato autonomo che domina il settore ha dichiarato che lo sciopero era revocato in segno di protesta contro l'autoritarismo del ministro. Inoltre le necessità di questo settore sono ben altre e ben più gravi, ed il Governo è dispostissimo ad affrontarle in modo razionale ed organico. È però soltanto da sei mesi che sono il responsabile della pubblica istruzione, ed il dissesto del settore in questione è tale che occorrono tempi ben più lunghi per porvi rimedio.

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA. Siamo d'accordo nel trasformare la seconda parte dell'emendamento De Gregorio in ordine del giorno.

DE GREGORIO. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo comunista al nostro articolo aggiuntivo, vorrei rispondere molto brevemente al relatore, cui forse questa volta è sfuggito qualche aspetto della questione, tanto che non credo che le ragioni che egli ha addotto possano essere determinanti. È chiaro infatti che l'essere dipendente dagli enti locali non può impedire a questo personale di partecipare all'elezione degli organi collegiali, per un motivo molto evidente e cioè per il fatto che il personale dipendente dagli enti locali deve svolgere un ruolo professionale all'interno della scuola, ed ancora perché non può essere determinante il motivo addotto dal relatore in ordine al fatto che gli organi collegiali non rientrano nella struttura burocratica del Ministero. Essi, infatti, non vanno visti come uffici, come terminali periferici, ma come organi che hanno una loro fisionomia, per cui non vedo quale sia il motivo che possa impedire la partecipazione degli insegnanti al momento elettorale.

FIANDROTTI. Il gruppo socialista voterà a favore dell'articolo aggiuntivo De Gregorio, come riformulato dai presentatori.

GANDOLFI. Vorrei preannunciare che mi asterrò nella votazione di questo emen-

damento, in quanto, pur ritenendo valide alcune delle osservazioni svolte dai proponenti, concordo con quanto ha detto in proposito il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, contrari relatore e Governo, l'articolo aggiuntivo presentato dai deputati De Gregorio e Bianchi Beretta Romana, come riformulato dai presentatori, che hanno dichiarato di volerne trasfondere la seconda parte in un ordine del giorno.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dalla legge 14 gennaio 1975, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — (Funzioni del consiglio scolastico distrettuale). — Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di febbraio di ogni anno, elabora ed approva, nel quadro della normativa statale e regionale, secondo le rispettive competenze, una proposta di programmazione distrettuale per l'anno scolastico successivo attinente a:

1) le nuove istituzioni, le soppressioni e gli accorpamenti delle istituzioni scolastiche operanti sul territorio del distretto, anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole di ogni ordine e grado ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;

2) l'edilizia scolastica e l'arredamento;

3) la utilizzazione dei servizi socio-sanitari riabilitativi e specialistici per i soggetti portatori di *handicaps* e dei servizi per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze;

4) i criteri di organizzazione e le condizioni operative necessarie per l'integrazione nelle strutture scolastiche e di formazione professionale dei soggetti portatori di *handicaps*;

5) il diritto allo studio, l'assistenza scolastica, i servizi di refezione e di trasporto degli alunni;

6) le attività parascolastiche, extra scolastiche ed interscolastiche anche in ordine alle attività culturali e sportive promosse con la partecipazione degli alunni;

7) le esigenze di formazione professionale e la utilizzazione da parte delle scuole dei servizi di orientamento professionale istituiti dalla regione o con essa convenzionati, al fine di assicurare ai giovani la possibilità di un concreto raccordo tra indirizzi scolastici e sbocchi professionali;

8) le iniziative per l'informazione sui problemi dell'orientamento scolastico e professionale;

9) le attività di educazione permanente e i corsi di scuola per adulti da svolgersi in orario speciale.

La proposta di programma approvata dal consiglio di distretto è inoltrata ai competenti organi dello Stato, della Regione e degli enti locali interessati per le decisioni di competenza, da prendere entro 60 giorni.

Qualora tale programma, in tutto o in parte non sia accolto dagli organi competenti a renderlo esecutivo, questi devono fornire al consiglio scolastico distrettuale le motivate ragioni ed allegarle all'atto di delibera.

Il distretto ha altresì potere di proposta agli organi competenti in materia di:

a) sperimentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con particolare riferimento agli indirizzi della scuola secondaria superiore, tenendo conto anche delle caratteristiche socio-economiche del territorio e delle prevalenti tendenze occupazionali in rapporto agli obiettivi della programmazione nazionale e regionale;

b) inserimento, nei programmi dei vari ordini di scuola, di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali, con particolare riferimento al patrimonio artistico ed ambientale, alle realtà produttive ed alle istituzioni della vita amministrativa e sociale.

Gli organi dello Stato e della Regione, gli enti locali e territoriali, i consigli di circolo e di istituto, sono tenuti a trasmettere al consiglio di distretto ogni utile informazione sulle attività relative alle materie sulle quali il consiglio scolastico distrettuale è chiamato ad esercitare le sue competenze ».

Il relatore, onorevole Scozia, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

« L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

Sostituire i primi tre commi con i seguenti:

« Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di marzo di ogni anno, tenuto conto delle proposte dei consigli di circolo o di istituto, elabora ed approva, nel quadro della normativa statale e regionale, secondo le rispettive competenze, una proposta di programmazione distrettuale per l'anno scolastico successivo riguardante:

1) le nuove istituzioni, le soppressioni e gli accorpamenti delle istituzioni scolastiche operanti sul territorio del distretto, anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole di ogni ordine e grado ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;

2) l'edilizia scolastica e l'arredamento;

3) l'utilizzazione dei servizi socio-sanitari riabilitativi e specialistici per i soggetti portatori di *handicaps* e dei servizi per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze;

4) i criteri di organizzazione e le condizioni operative necessarie per l'integrazione nelle strutture scolastiche e di formazione professionale dei soggetti portatori di *handicaps*;

5) il diritto allo studio, l'assistenza scolastica, i servizi di refezione e di trasporto degli alunni;

6) le attività parascolastiche, extrascolastiche, ed interscolastiche;

7) le esigenze di formazione professionale e l'utilizzazione da parte delle scuole dei servizi di orientamento professionale istituiti dalla regione o con essa convenzionati, al fine di assicurare a giovani la possibilità di un concreto raccordo tra indirizzi scolastici e sbocchi professionali;

8) le iniziative per l'informazione sui problemi dell'orientamento scolastico e professionale.

La proposta di programma approvata dal consiglio di distretto è inoltrata ai competenti organi dello Stato, della Regione e degli enti locali interessati per le decisioni di competenza, da prendere entro 90 giorni.

Qualora tale programma, in tutto o in parte, non sia accolto dagli organi competenti a renderlo esecutivo, questi devono fornire al consiglio scolastico distrettuale le motivate ragioni ed allegarle all'atto di delibera.

Il consiglio scolastico distrettuale formula altresì proposte:

al Ministro della pubblica istruzione ed al provveditore agli studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte salve le garanzie di legge per il personale stesso;

al Ministro della pubblica istruzione, per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.

Aggiungere in fine il seguente ultimo comma:

« Gli organi dello Stato e della Regione, gli enti locali e territoriali, i consigli di circolo e di istituto, sono tenuti a trasmettere al consiglio di distretto ogni

utile informazione sulle attività relative alle materie sulle quali il consiglio scolastico distrettuale è chiamato ad esercitare le sue competenze».

SCOZIA, *Relatore*. L'emendamento da me presentato sostituisce interamente l'articolo 7 così come era stato predisposto dal Comitato ristretto e si limita a modificare in alcune parti l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416. Non credo sia necessario soffermarsi dettagliatamente su tali modifiche, in quanto esse hanno un carattere riduttivo rispetto alla precedente stesura dell'articolo, per cui non ritengo che sorgano difficoltà per la sua approvazione da parte dei vari gruppi politici. Mi corre, invece, l'obbligo di ricordare che la Commissione affari costituzionali ha ancora una volta richiamato la nostra attenzione sui rapporti con gli enti locali e, in questa ottica, in sede di espressione di parere, ha indicato alcune modifiche da apportare all'articolo in discussione, modifiche che sono andate a formare, appunto, l'emendamento interamente sostitutivo da me presentato.

CARAVITA. Desidero esprimere alcune perplessità in merito al fatto che i consigli di circolo e di istituto abbiano il mese di marzo come limite massimo per la formulazione delle loro proposte, proposte delle quali deve tener conto il consiglio scolastico distrettuale. Sarebbe forse più opportuno anticipare tale termine al mese di febbraio, evitando, in tal modo, una dannosa sovrapposizione di compiti.

DE GREGORIO. Il gruppo comunista si asterrà nella votazione di questo emendamento in quanto, pur non essendo contrario al merito, considera il contenuto di esso inutile e superfluo dovendosi rinviare l'elezione di questi organi di un anno e stante l'impegno delle forze politiche di procedere ad una riforma di questi organi entro questo anno.

SCOZIA, *Relatore*. Non credo che ci sia una contraddizione, perché l'onorevole Caravita si riferisce ad un termine — quello

del 31 marzo — che è stato fissato da questa Commissione ai fini della presentazione della proposta che il consiglio di circolo o di istituto deve inoltrare al provveditorato agli studi per la ripartizione dei fondi: ci si richiama quindi ad una ipotesi diversa, che non è quella della programmazione del consiglio d'istituto. Fissando invece un termine per il consiglio scolastico distrettuale, saranno gli altri organi che dovranno stabilire le scadenze dei loro adempimenti in relazione a tale termine.

SARTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 7, cui il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Ufficio scolastico distrettuale).

« Al fine di assicurare un idoneo strumento di assistenza tecnica ed un più diretto collegamento tra l'amministrazione scolastica e gli organi collegiali di governo della scuola operanti nell'ambito distrettuale, con particolare riferimento al consiglio scolastico distrettuale, è costituito un ufficio scolastico distrettuale che opera come articolazione periferica del provveditorato agli studi.

Fermo restando il potere di iniziativa diretta degli organi collegiali, l'ufficio scolastico distrettuale ha il compito di fornire al consiglio scolastico distrettuale il servizio di segreteria e tutti gli elementi informativi e documentari necessari per lo svolgimento dei suoi compiti di programmazione, di proposta e di consultazione, attingendoli sia dalle istituzioni scolastiche che dalle regioni, dagli enti locali e dai servizi operanti nel territorio.

Il dirigente dell'ufficio scolastico distrettuale, oltre ai compiti di cui sopra,

può assolvere, per delega del provveditore agli studi, quanto di competenza di quest'ultimo in materia di organi collegiali.

L'ufficio scolastico distrettuale è diretto da un ispettore tecnico-periferico di ruolo da almeno tre anni ovvero da un preside o un direttore didattico di ruolo da almeno cinque anni titolare, di norma, nel distretto, in base ad una graduatoria provinciale per titoli che saranno indicati con apposita ordinanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'affidamento dell'ufficio - che deve considerarsi a tutti gli effetti - implica, per il personale direttivo, l'esonero dal servizio scolastico.

L'ufficio scolastico distrettuale opera in una delle scuole del distretto - individuata dal provveditore agli studi e di norma coincidente con quella ove ha sede il consiglio scolastico distrettuale - ed usufruisce dei suoi locali e delle sue attrezzature.

Il provveditore agli studi tiene conto di tale aggravio nell'assegnare i fondi per il funzionamento amministrativo della scuola ove ha sede l'ufficio scolastico distrettuale.

Il provveditore agli studi distacca presso l'ufficio scolastico distrettuale personale di concetto ed esecutivo appartenente all'organico del provveditorato e delle scuole del distretto ».

Il relatore, onorevole Scozia, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, sostituire le parole dall'inizio fino a: « distretto », con le seguenti: « L'ufficio scolastico distrettuale è diretto da un ispettore tecnico periferico da almeno tre anni effettivo nel ruolo ispettivo, ovvero da un preside o un direttore didattico di ruolo da almeno cinque anni titolare, di norma, nel distretto. La nomina è conferita ».

Al quinto comma, sostituire le parole: « L'affidamento dell'ufficio - che deve considerarsi a tutti gli effetti - » con le seguenti: « L'incarico - che deve considerarsi

si come servizio di istituto a tutti gli effetti - ».

SCOZIA, *Relatore*. Con questi emendamenti, non si introducono modifiche sostanziali, ma solo delle precisazioni che tendono ad eliminare dall'articolo ogni possibile equivoco o incertezza interpretativa.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Donno ha presentato i seguenti emendamenti:

Al quarto comma sostituire le parole: « di ruolo da almeno tre anni » con le seguenti: « da almeno tre anni nel ruolo ispettivo »; e le parole: « da almeno cinque anni titolari, di norma, nel distretto » con le seguenti: « da almeno cinque anni titolari della funzione direttiva nel distretto ».

Al quinto comma sostituire le parole: « L'affidamento dell'ufficio » con le seguenti: « L'incarico ».

DEL DONNO. Li ritiro, signor presidente, risultando assorbiti da quelli del relatore, testé illustrati.

SARTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore sostitutivo al quarto comma, favorevole al Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo al quinto comma, favorevole al Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416,

come modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« ART. 20 - (Elezioni). — I rappresentanti dei genitori e degli studenti, questi ultimi limitatamente alla scuola secondaria superiore ed artistica, nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione e nei comitati dei genitori e degli studenti, sono eletti a scrutinio segreto dalle rispettive assemblee convocate entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico dal direttore didattico o dal preside. La convocazione deve avere un preavviso scritto di almeno otto giorni.

All'inizio della seduta il direttore o il preside, o un loro delegato, illustrano i compiti del consiglio di classe o di interclasse o di intersezione e dei comitati dei genitori e degli studenti, e forniscono tutte le informazioni necessarie per il regolare svolgimento del dibattito e delle operazioni di voto, che dovranno svolgersi 8 giorni dopo l'assemblea con apertura del seggio elettorale per almeno 4 ore pomeridiane.

Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.

Le elezioni di cui al comma precedente si svolgono in data stabilita con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione secondo le modalità previste all'articolo 24 del presente decreto.

Le liste dei candidati, contrassegnate da numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione, possono essere presentate da due elettori, ove questi siano inferiori a 10, da un decimo degli elettori, ove questi siano superiori a 10 ma inferiori a 100 o da 20 elettori se questi siano superiori a 100.

Le liste dei candidati studenti per l'elezione del consiglio d'istituto devono comprendere anche studenti il cui ciclo di studio si concluda non prima della scadenza dell'organo da eleggere.

Le liste dei candidati docenti concorrenti alla formazione del consiglio scolastico distrettuale debbono essere presentate da almeno 40 elettori.

Le liste dei candidati docenti concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno 200 elettori.

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

Il personale insegnante delle scuole con lingua slovena, con lingua tedesca e della Valle d'Aosta elegge le proprie separate rappresentanze nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione mediante elezioni locali, secondo modalità da stabilire con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione prevista dall'articolo 24 del presente decreto, sentite, per le rispettive competenze, la commissione prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, la provincia di Bolzano e la regione Valle d'Aosta.

Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero dei seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due voti di preferenza quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiore a un terzo del numero dei seggi da attribuire.

Il voto è personale, libero e segreto ».

Il relatore, onorevole Scozia, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

« L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

Sostituire il primo comma con il seguente:

” I genitori e gli studenti rappresentanti della classe nel comitato dei genitori,

nel comitato degli studenti e nel rispettivo consiglio di classe sono eletti dalle assemblee delle rispettive componenti convocate entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico dal direttore didattico o dal preside. La convocazione deve avere un preavviso scritto di almeno otto giorni e deve indicare: a) l'orario di apertura del dibattito, che deve precedere di almeno due ore quello fissato per l'apertura del seggio elettorale; b) l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale per una durata di almeno tre ore».

SCOZIA, *Relatore*. Con questo emendamento, il nuovo testo dell'articolo 9 si limiterebbe soltanto ad apportare alcune modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416. In tal modo, si stabilisce una norma di carattere generale relativa alle elezioni nella prima assemblea di classe, e si danno indicazioni sul tenore delle convocazioni da farsi per le elezioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Gregorio e Bianchi Beretta Romana hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento proposto dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 9:

All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, aggiungere il seguente comma:

« Le rappresentanze degli studenti, nel comitato studentesco e nel consiglio di istituto, sono revocabili rispettivamente su decisione dell'assemblea di classe e dell'assemblea generale degli studenti. Le revocche di cui al presente comma sono deliberate con la presenza della metà più uno degli studenti nelle rispettive assemblee e con votazione segreta ».

DE GREGORIO. Credo che dobbiamo partire dal presupposto — ed è una questione di cui occorre che ci facciamo carico — che i procedimenti elettorali per gli organi collegiali non possono essere gli

stessi usati per le elezioni amministrative e politiche. La realtà è diversa, e meccanismi pur analoghi danno risultati di partecipazione diversa.

Abbiamo già sperimentato ciò nella disaffezione che si è registrata negli organi collegiali; abbiamo previsto il comitato come raccordo tra elettori ed eletti, ed ora siamo qui per esaminare meglio il problema della revoca degli eletti, caldeggiata dal movimento degli studenti.

Dobbiamo in proposito ricordare che gli stessi decreti delegati hanno riconosciuto, per gli studenti, una certa diversità del meccanismo elettorale quando hanno previsto il mandato degli studenti nel consiglio di istituto soltanto per un anno, e non per tre anni come per le altre componenti.

Avevamo formulato (ma l'abbiamo poi ritirato) un emendamento all'articolo 6, sulla revoca degli eletti nell'ambito del comitato dei genitori e degli studenti. Ora, il nostro scopo — e ce ne possono dare atto i membri del comitato ristretto — non era tanto di fare una strenua difesa su questo punto, quanto quello di sottoporre al comitato medesimo ed alla Commissione un problema che di fatto esiste, e che sarebbe opportuno esaminare. Senonché, la maggioranza ha deciso — per motivi da noi non condivisi e forse neppure ben compresi — di procedere ad una modifica che va nella direzione esattamente contraria, quando ha deliberato in merito alla durata triennale del mandato anche per gli studenti, con ciò addirittura tornando indietro rispetto alle posizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 416.

Se possiamo dire che modifiche positive non sono state apportate, qui dobbiamo addirittura chiederci se non si sia verificato un peggioramento. È stato infatti proprio lo studio del mondo degli studenti che ci ha indotto a sostenere con più forza l'istituto della revoca e ad estenderlo anche al consiglio di istituto. Si tratta di un problema nei cui confronti una risposta si rende oltremodo necessaria.

CARELLI. Vorrei cercare di capire a fondo le esigenze cui si vuole andare incontro con questo emendamento, proprio per vedere se esso è in grado di dar loro una risposta efficace. Innanzi tutto desidero far osservare al collega De Gregorio che negli anni passati è stato chiesto dagli studenti di prolungare almeno ad un biennio la loro rappresentanza nei consigli di istituto, perché la mutevolezza dei loro rappresentanti nei confronti di quelli dei genitori e degli altri componenti il consiglio era un elemento di parziale alterazione delle regole del gioco, regole che tanta importanza rivestono nell'ambito degli organi collegiali. In secondo luogo noi oggi, attraverso un comitato degli studenti e dei genitori, abbiamo una rappresentanza annuale che si adegua continuamente alle espressioni di base. I rappresentanti studenteschi nell'ambito del consiglio di istituto fanno parte di diritto dei comitati, e sono solidalmente vincolati nelle loro decisioni a compiere scelte conseguenti. In terzo luogo abbiamo dato ai due comitati con verifica annuale una competenza maggiore proprio perché il suo esercizio risulti impegnativo nei confronti dei consigli stessi.

Vorrei infine far osservare all'onorevole De Gregorio che, per quanto riguarda soprattutto le rappresentanze studentesche, i *leaders* nei consigli di istituto sono gli studenti dell'ultimo e del penultimo anno, per cui se rimangono nel consiglio stesso due anni è anche troppo. Pertanto prevedere la revoca significherebbe prevedere un qualcosa che nemmeno potrebbe essere praticato, un qualcosa di eccessivo non solo nei confronti della limitatezza della durata nel consiglio di classe, ma anche con riferimento alla breve esperienza nello stesso consiglio di istituto.

CARAVITA. A me pare che ci siano tre motivazioni che ci inducono a dire di no. La prima è la funzionalità, nel senso che un organo elettivo è stimolato a funzionare quando è sostenuto da sollecitazioni e da critiche, ma non quando i suoi membri possono vedere da un momento all'altro revocato il proprio inca-

rico. La seconda è che si potrebbe creare un clima vessatorio. La terza è che minoranze faziose, avendo in mano lo strumento della revoca, potrebbero inserirsi ed ottenere uno o più rovesciamenti. Rischiando, in conclusione, di rompere il clima di serenità facilitato dalla critica positiva inserendo la revoca, che può essere interpretata come una condanna ed una squallifica.

GANDOLFI. Esprimo parere negativo sulla proposta revocabilità dei rappresentanti degli studenti che introdurrebbe grossi rischi di strumentalizzazione nei rapporti interni alle assemblee. Un'altra considerazione: quanto ha detto il collega De Gregorio ha suscitato in me il dubbio che la disposizione relativa all'orario di apertura e di chiusura del seggio elettorale sia troppo rigida. Una norma del genere è giustificata in presenza di un buon numero di elettori, di un'operazione elettorale ampia, ma prevedere uno spazio elettorale complessivo di cinque ore nell'ambito ristretto di 30-35 persone, mi sembra veramente eccessivo e dannoso, perché significa privare gli elettori di un momento di discussione costruttiva precedente alla votazione.

ZOSO. Sono contrario a questo emendamento per un motivo di sostanza. Esso, infatti, a mio avviso, snatura il tipo di democrazia che vogliamo introdurre o potenziare nella scuola, perché da una democrazia partecipata — che è una democrazia diretta con elezioni e controllo della base elettorale — passiamo ad una democrazia di tipo assembleare che, a mio parere, non è giustificata da ragioni di funzionalità, per cui non posso che interpretare questo emendamento come un ritorno al « sessantottismo ».

FIANDROTTI. Ci rendiamo conto delle ragioni che hanno spinto il gruppo comunista a presentare questo emendamento. L'istituto della revoca è ormai molto diffuso nel movimento operaio e, in quel contesto, risponde ad un'esigenza reale dovuta al fatto che sui delegati, in una

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

realtà così dura come quella della fabbrica, possono esercitarsi pressioni sulle quali è bene che la base effettui un controllo. All'interno della scuola, invece, la questione è del tutto diversa: qui, infatti, è bene che ci sia una certa stabilità ed è difficile ipotizzare pressioni del tipo di quelle poc'anzi descritte.

SCOZIA, *Relatore*. Esprimo parere contrario a questo emendamento rifacendomi alle considerazioni già svolte in precedenza.

All'onorevole Gandolfi vorrei far notare che il momento della discussione e quello della votazione sono stati concentrati in una sola giornata in quanto si è voluto evitare tra essi una distinzione troppo netta.

SARTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il giudizio del relatore per quanto riguarda il subemendamento De Gregorio. Esprimo parere favorevole all'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 9.

DE GREGORIO. Ritengo che le osservazioni fatte dai colleghi meritino una risposta. All'onorevole Carelli vorrei far notare come, avendo il comitato durata annuale ed il consiglio d'istituto durata triennale, può verificarsi il caso di una rappresentanza che nulla ha a che vedere con la composizione del comitato stesso. Vorrei poi sottolineare che non esiste, come, invece, ha ipotizzato l'onorevole Caravita, il pericolo che minoranze faziose possano capovolgere la situazione, in quanto l'emendamento da noi presentato pone sufficienti garanzie in questo senso. Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Zoso, relative al tipo di democrazia che si instaurerebbe nella scuola nonché agli effetti destabilizzanti dell'istituto della revoca, vorrei far notare come non esista niente di più destabilizzante del distacco e della scarsa partecipazione.

Con queste considerazioni annuncio il voto favorevole del gruppo comunista al subemendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento De Gregorio, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 9.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 10 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 10.

L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. - (*Nomine dei membri e costituzione degli organi collegiali*). — I comitati di valutazione degli insegnanti, i consigli di intersezione, i consigli di interclasse e di classe, i comitati dei genitori e degli studenti, i consigli di circolo e di istituto sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

I consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono nominati con decreto del provveditore agli studi.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. - (*Svolgimento delle elezioni*). — Con ordinanza del Ministero della pub-

blica istruzione sono stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente decreto, in particolare per quel che riguarda:

a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;

b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le categorie degli elettori;

d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare la attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;

e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;

f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;

g) la proclamazione degli eletti;

h) la convocazione dell'organo;

i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.

Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinti per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.

Le votazioni si svolgono di norma in un unico giorno, secondo le modalità da stabilirsi in base al primo comma del presente articolo.

Le commissioni elettorali distrettuali e provinciali debbono concludere le operazioni per l'attribuzione dei posti rispettivamente entro tre o dieci giorni da quello in cui hanno ricevuto l'ultimo verbale di scrutinio elettorale da parte dei seggi.

Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonché privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri

dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso le commissioni distrettuali e provinciali, rispettivamente un numero massimo di tre e cinque giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ».

Il relatore, onorevole Scozia, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

« L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

Sostituire i commi terzo e quarto con i seguenti:

« Le votazioni si svolgono di norma in un unico giorno, secondo le modalità da stabilirsi in base al primo comma del presente articolo.

Le commissioni elettorali distrettuali e provinciali debbono concludere le operazioni per l'attribuzione dei posti rispettivamente entro tre o dieci giorni da quello in cui hanno ricevuto l'ultimo verbale di scrutinio elettorale da parte dei seggi.

Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonché i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso le commissioni distrettuali e provinciali un numero massimo di tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ».

SCOZIA, *Relatore*. Questo emendamento modifica i commi terzo e quarto dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 nel senso che introduce l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, per gli enti locali e per i privati datori di lavoro di concedere un certo numero di giorni di ferie retribuite a coloro che saranno chiamati ad adempiere a varie funzioni presso le commissioni distrettuali e provinciali. Sono norme che già sostanzialmente erano state incluse nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Gregorio e Bianchi Beretta Romana hanno presentato il seguente subemendamento:

Al terzo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dall'emendamento del relatore, dopo le parole: « un unico giorno », aggiungere le altre: « non lavorativo ».

DE GREGORIO. Il nostro subemendamento corrisponde al testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 416.

SCOZIA, *Relatore*. Sono favorevole a questo subemendamento.

SARTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 11, e al subemendamento del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo, il subemendamento De Gregorio e Bianchi Beretta Romana.

(È approvato).

Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 11, come modificato dal subemendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. — *Vigilanza*. — I provveditori agli studi approvano i conti consuntivi delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo.

La spesa può essere disposta dal consiglio di circolo o di istituto, dal con-

siglio scolastico distrettuale e dal consiglio scolastico provinciale nell'ambito degli stanziamenti assegnati.

I provveditori agli studi procedono all'approvazione dei conti consuntivi, su parere di una commissione formata da due funzionari della carriera dirigenziale o direttiva appartenenti uno all'ufficio scolastico provinciale e l'altro alla competente ragioneria provinciale dello Stato, nonché da un rappresentante dei genitori degli allievi membro del consiglio scolastico provinciale, preferibilmente esperto in materia amministrativo-contabile.

La commissione di cui al precedente comma ha facoltà di richiedere i documenti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione del provveditore agli studi, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti, apposite verifiche presso i circoli didattici, gli istituti scolastici e i distretti che hanno presentato il conto.

Dopo l'approvazione, e comunque entro il 30 settembre dell'anno finanziario successivo a quello cui si riferiscono, i conti consuntivi sono inviati alla ragioneria dello Stato competente per territorio per la acquisizione di informazioni e dati ai fini dell'indirizzo unitario e del coordinamento della finanza pubblica.

I provveditori agli studi vigilano altresì sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e d'istituto. In caso di irregolarità invitano gli organi interessati a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse. qualora queste non vengano rimosse il provveditore annulla d'ufficio gli atti illegittimi eventualmente deliberati a livello, rispettivamente, di circolo, d'istituto, distrettuale, provinciale.

In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto e del consiglio scolastico distrettuale, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, provvede allo scioglimento del consiglio.

Per i motivi indicati dal precedente comma, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della

pubblica istruzione, procede allo scioglimento del consiglio provinciale.

In caso di conflitto di competenza tra organi a livello sub-provinciale, decide il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale; tra organi a livello provinciale decide il Ministro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ».

Il relatore, onorevole Scozia, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

« L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

“ I provveditori agli studi approvano i conti consuntivi delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo ”.

Sopprimere il secondo comma.

Al sesto comma aggiungere le parole:

“ Qualora queste non vengano rimosse il provveditore annulla d'ufficio gli atti illegittimi eventualmente deliberati a livello, rispettivamente, di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale ” ».

SCOZIA, *Relatore*. Con questo emendamento, l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 non viene più interamente sostituito, ma solo modificato in alcuni punti, tenendo conto del fatto che la vigilanza non si estendere più al bilancio preventivo. Quest'ultimo, infatti - lo abbiamo già rilevato nel corso della discussione sulle linee generali - viene predisposto soltanto dai consigli di circolo e di istituto (senza quindi l'approvazione del provveditore agli studi), con quella condizione che abbiamo poc'anzi approvata, relativa cioè al fatto che entro un certo termine debbono essere formulate le proposte al provveditore stesso, perché ne tenga conto ai fini della ripartizione dei fondi.

SARTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 12.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 28. - *Norme sulle adunanze e sulle deliberazioni dei consigli di circolo e di istituto e dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.* — L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo o d'istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, nonché delle rispettive giunte, è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero dei presenti, a meno che essi non siano inferiori a un terzo dei componenti, per legge, dell'organo collegiale.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali del presente decreto, e successive modificazioni, prescrivano diversamente.

Le astensioni dichiarate nelle votazioni palesi e le schede bianche delle votazioni segrete sono voti validamente espressi.

Quando si faccia questione di persone la votazione è segreta.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consigli di classe, alle giunte esecutive dei consigli di istituto e alle competenti sezioni del consi-

glio scolastico provinciale quando essi operino in materia disciplinare degli alunni e in materia di stato giuridico del personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola.

I membri dei consigli scolastici distrettuali e i membri dei consigli scolastici provinciali che siano dipendenti pubblici o privati hanno diritto, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consigli e per la partecipazione alle attività istituzionali degli stessi, di assentarsi dalle sedi di lavoro con il mantenimento della normale retribuzione, per un numero di ore non superiore alle otto mensili, con obbligo preavviso al datore di lavoro pubblico o privato. Per il presidente del consiglio scolastico distrettuale o del consiglio scolastico provinciale le ore di assenza dal lavoro non possono superare le 16 mensili ».

Il relatore, onorevole Scozia, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

« L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

Al secondo comma aggiungere le parole: " In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero dei presenti, a meno che essi non siano inferiori a un terzo dei componenti, per legge, dell'organo collegiale ".

Sostituire il terzo comma con il seguente:

" Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali del presente decreto, e successive modificazioni, prescrivano diversamente ".

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

" Le astensioni dichiarate nelle votazioni palesi e le schede bianche nelle votazioni

segrete sono considerate voti validamente espressi ".

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

" Quando si faccia questione di persone la votazione è segreta.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consigli di classe, alle giunte esecutive dei consigli di istituto e alle competenti sezioni del consiglio scolastico provinciale quando essi operino in materia disciplinare degli alunni e in materia di stato giuridico del personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola.

Il presidente del consiglio scolastico distrettuale o del consiglio scolastico provinciale ha diritto di assentarsi dalle sedi di lavoro con mantenimento della normale retribuzione per non più di dieci ore mensili " ».

SCOZIA, *Relatore*. Le modificazioni dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, introdotte con questo emendamento, corrispondono alle linee emerse, come si ricorderà, nel corso della discussione generale. Si tratta di ovviare a taluni inconvenienti relativi al funzionamento effettivo degli organi collegiali. All'ultimo comma si introduce, fra l'altro, una disposizione nuova rispetto al testo precedente, e cioè che il presidente del consiglio scolastico distrettuale o del consiglio scolastico provinciale ha diritto di assentarsi dalle sedi di lavoro, con mantenimento della normale retribuzione, per non più di dieci ore mensili; prima questo diritto era previsto anche per i componenti del consiglio, ora è riconosciuto solo ai presidenti.

SARTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 13.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. - *Norma transitoria per la scuola materna.* — Si estendono alla scuola materna, in quanto applicabili, le norme del presente decreto sugli organi collegiali.

Sono pertanto istituiti:

a) il consiglio di intersezione del quale fanno parte il direttore didattico della scuola elementare che lo presiede, gli insegnanti delle singole sezioni, due rappresentanti eletti dai genitori per ogni sezione;

b) l'assemblea di sezione, formata dai genitori degli alunni della sezione e dai rispettivi insegnanti;

c) il collegio degli insegnanti costituito da tutti gli insegnanti di ruolo e non di ruolo che operano nella scuola;

d) il comitato dei genitori, composto dai rappresentanti dei genitori eletti al consiglio di intersezione e di circolo.

Gli insegnanti e i genitori degli alunni della scuola materna partecipano altresì alle elezioni del consiglio di circolo della scuola elementare.

Ai rappresentanti del predetto personale insegnante sono riservati uno o due seggi da attribuire al personale insegnante a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 15 o 19; e ai rappresentanti dei predetti genitori sono ugualmente riservati uno o due seggi, in rapporto alla composizione minima o massima del consiglio stesso, da attribuire alla relativa componente ».

GUI. Desidero chiedere dei chiarimenti e cogliere l'occasione della discussione di questo articolo per rivolgere una domanda al ministro della pubblica istruzione.

La legge relativa alla scuola materna statale - è stata approvata nel corso della mia permanenza nella carica di ministro della pubblica istruzione e quindi la ricordo bene - prevedeva l'istituzione dei ruoli delle insegnanti di scuola materna statale e del ruolo delle direttrici didattiche di scuola materna. So che il ruolo delle insegnanti di scuola materna statale è stato istituito; non mi risulta invece che sia stato istituito quello delle direttrici didattiche di scuola materna statale. Il che, per la verità, mi sembra strano, e non riesco a capirne il motivo. Creando invece tale ruolo, si darebbe una sistemazione definitiva a quest'istituzione che attualmente rimane - da un punto di vista non concettuale né giuridico, ma organizzativo - in una situazione di precarietà. Tale situazione oggi continua a prolungarsi, e si riflette anche in questo articolo 14, che sostituisce l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416: abbiamo ancora una norma transitoria, perché non sono stati istituiti i ruoli delle direttrici didattiche della scuola materna statale. Pur comprendendo, evidentemente, che questo articolo è nel senso di una permanenza di una situazione di precarietà, non capisco perché il Ministero della pubblica istruzione non dia una sistemazione definitiva, completa, alla scuola materna statale, istituendo il predetto ruolo delle direttrici didattiche e dando quindi a questa istituzione una sua autonomia.

SARTI, *Ministro della pubblica istruzione.* Desidero dire al collega Gui che la norma fotografa la situazione presente e non le intenzioni del ministro, largamente collimanti con le osservazioni svolte dal collega stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 14 nel testo del Comitato ristretto al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo, nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto:

ART. 15

Dopo l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente articolo:

« ART. 45-bis. — *Attività amministrativa a scadenza fissa.* — In caso di mancata formulazione di pareri e proposte da parte dell'organo collegiale competente, entro termini predeterminati dalla legge, dal regolamento e da disposizioni amministrative rapportate alla natura dell'attività da svolgere, l'organo dell'amministrazione competente può compiere gli atti di spettanza prescindendo dal parere o dalla proposta dell'organo collegiale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consigli di disciplina operanti nei consigli scolastici e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ai consigli per il contenzioso operanti nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previsti, rispettivamente, dagli articoli 14 e 17 del presente decreto; non si applicano, inoltre, quando per disposizione legislativa o regolamentare l'organo collegiale debba esprimersi in materia di stato giuridico del personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 45-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sopprimere le parole: dell'amministrazione.

SARTI, *Ministro della pubblica istruzione.* Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 16.

(Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi).

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è sostituito dal seguente:

« Sono istituiti, nei capoluoghi di regione, istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, aventi personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ».

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 16-bis.

I consigli di circolo e di istituto, i consigli di distretto e i consigli provinciali scolastici sono prorogati di un anno rispetto alla loro scadenza.

Qualora alcuni membri di essi abbiano perduto titolo a parteciparvi si procede mediante surroga.

Qualora ciò non sia possibile, in via eccezionale e limitatamente all'anno di proroga, i membri decaduti sono sostituiti rispettivamente dal primo degli eletti nei consigli di classe cui faceva riferimento il membro decaduto. Per la componente docente alla sostituzione si provvede con il docente più anziano in ruolo della classe cui apparteneva il docente da sostituire.

DE GREGORIO. Questa formulazione va bene per il consiglio di classe, però per il consiglio di istituto dovrebbe essere definito un diverso meccanismo.

PORTATADINO. Mi rendo conto delle difficoltà esistenti in merito a questo articolo aggiuntivo, però dobbiamo tener conto di due cose. Innanzitutto dell'impostazione di una norma che qui viene tacitamente, se non abrogata, almeno sottaciuta; mi riferisco all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 che prevede il meccanismo per la surroga dei membri cessati degli organi collegiali a durata pluriennale. Stando così le cose, sarebbe assurdo pensare ad un meccanismo diverso proprio nel momento in cui la durata degli organi pluriennali viene prolungata di un anno, tanto più che questo meccanismo è più complicato del precedente che prevede la possibilità di surroga per tutti gli organi di durata triennale, mentre l'articolo aggiuntivo ora proposto configura un meccanismo che può funzionare soltanto per i consigli di circolo o di istituto. Cosa succede allora? Che si va a prendere il membro surrogante tra gli eletti per un altro organo di durata annuale, totalmente diverso, e non rappresentativo di quel complesso di diversi livelli che può essere l'istituto. È chiaro che non parlo della surroga dei membri cessati dei consigli distrettuale e provinciale. Non credo che sia logico far riferimento alla classe di provenienza di un membro cessato del consiglio di circolo, credo piuttosto che, se proprio si vuole innovare, occorra indicare le ragioni di fondo di una tale scelta, che invece il relatore non ha trovato, altrimenti si rischia di sconvolgere un principio già sancito.

Oltre tutto, poi, non credo che le elezioni suppletive verrebbero a creare grandi problemi all'interno della scuola, per cui il clima elettorale dovrebbe essere abbastanza disteso.

CARELLI. Ritengo che questa norma transitoria dovrebbe essere articolata diversamente, anche in considerazione del fatto che spesso a livello di distretto non è possibile sostituire la rappresentanza dei genitori.

Pertanto tale norma, a mio avviso, dovrebbe essere modificata prevedendo

che i consigli di istituto, di distretto e i consigli provinciali scolastici sono prorogati di un anno rispetto alla loro scadenza; che qualora alcuni membri di essi abbiano perduto titolo a parteciparvi si procede mediante surroga; che nei consigli di circolo o di istituto, qualora non sia possibile procedere mediante surroga, i membri decaduti dei genitori e degli studenti sono sostituiti dagli eletti nei rispettivi comitati che abbiano riportato il maggior numero di voti, prevalendo a parità di voti il più anziano di età; che per la componente docente alla sostituzione si procede mediante elezioni suppletive; che per i consigli di distretto e i consigli provinciali scolastici la proroga straordinaria di un anno, esaurita la possibilità di surroga, consente il permanere dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, ancorché abbiano perso titolo alla rappresentanza.

ZOSO. Vorrei osservare che potrebbe essere utilizzato anche il sistema del sorteggio. In ogni caso, introdurrei lo stesso meccanismo anche per i consigli di istituto.

SCOZIA, *Relatore*. In seguito alla discussione testé svoltasi, ritengo che l'articolo aggiuntivo da me presentato potrebbe essere riformulato nel modo seguente:

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

I consigli di circolo e di istituto, i consigli di distretto e i consigli provinciali scolastici sono prorogati di un anno rispetto alla loro scadenza.

Qualora alcuni membri di essi abbiano perduto titolo a parteciparvi si procede mediante surroga.

Qualora ciò non sia possibile, in via eccezionale e limitatamente all'anno di proroga, i rappresentanti degli studenti e dei genitori sono prorogati sino alla scadenza dei rispettivi consigli ancorché abbiano perso titolo alla rappresentanza.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

Per la componente docente a livello di consiglio di circolo o di istituto si provvede alla sostituzione, esaurita la possibilità di surroga, mediante elezioni suppletive.

SARTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere favorevole su questo articolo aggiuntivo, così come riformulato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo proposto dal relatore, al quale il Governo ha espresso parere favorevole, come riformulato dal presentatore.

(È approvato).

SCOZIA, *Relatore*. Propongo per il testo unificato delle proposte di legge al nostro esame il seguente nuovo titolo: « Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Covatta, Casati, Fian-drotti e Gandolfi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

L'VIII Commissione (Istruzione) della Camera,

nell'approvare il testo unificato delle proposte di legge concernenti modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola,

impegna il Governo

a predisporre, entro il mese di febbraio del 1981, le necessarie soluzioni legislative ed amministrative atte ad assicurare, con riferimento alle esigenze ed alle richieste delle famiglie, un'adeguata regolamentazione delle attività scolastiche a tempo pieno, comprensiva delle modalità di attuazione del tempo pieno, della relativa utilizzazione del personale docente e non

docente e dei rapporti con gli enti locali al fine di assicurare il necessario supporto strumentale, e fondata, per quanto riguarda la programmazione sul territorio di tali attività, sulla competenza decisionale dei consigli scolastici distrettuali.

0/981-1164-1237-1424-1889/1/8

Gli onorevoli Bosi Maramotti Giovanna e Ferri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

L'VIII Commissione (Istruzione) della Camera,

nell'approvare il testo unificato delle proposte di legge concernenti modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola,

considerato che gli istituti musicali pareggiati e i conservatori di musica sono le uniche istituzioni scolastiche ad essere prive di organismi elettivi di democrazia,

che per le loro caratteristiche non sono ad essi estensibili le norme sugli organi collegiali riferite alla scuola italiana sia di ordine medio, sia di ordine universitario,

che sussiste, tra l'altro, una urgente necessità di rivedere tutta la struttura e l'organizzazione degli istituti musicali,

invita il Governo

a presentare un disegno di legge riguardante gli istituti di cui sopra, che rinnovi le arcaiche normative che ancora li reggono e preveda, nel quadro complessivo di riordino, l'istituzione di organi collegiali adeguati alla loro struttura particolare.

0/981-1164-1237-1424-1889/2/8

SARTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo accoglie entrambi questi ordini del giorno.

COVATTA. Insisto per la votazione del mio ordine del giorno.

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA. Insistiamo anche noi per la votazione del nostro ordine del giorno.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo ordine del giorno Covatta ed altri, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Bosi Maramotti Giovanna e Ferri, accolto dal Governo.

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

RALLO. È stato rilevato che i rappresentanti del gruppo del MSI-destra nazionale non hanno preso la parola nel corso della discussione generale, ma hanno poi votato contro i vari articoli: è necessario, pertanto, giustificare questo atteggiamento, nel preannunciare il voto contrario al testo unificato delle proposte di legge in esame.

Il nostro gruppo attribuisce grande importanza al problema della partecipazione di tutte le componenti interessate al processo educativo, ma ritiene che tale problema sia stato male impostato sin dall'origine. I decreti delegati del 1974 si fondarono sulla legge 30 luglio 1973, n. 477, riguardante lo stato giuridico del personale della scuola; al riguardo vorrei sottolineare, per altro, che si è verificato un abuso legislativo: non vedo infatti la correlazione tra organi collegiali e stato giuridico del personale della scuola. A questo difetto di origine, si sono aggiunti quelli di sostanza, che sono numerosi e molto pesanti. Ad esempio, è stato rilevato un assemblearismo eccessivo e controproducente; gli stessi interessati hanno poi sottolineato il clima da

«sagra elettorale», con un conseguente senso di sfiducia, soprattutto da parte degli studenti; a ciò va aggiunto il declassamento della funzione direttiva, che ha colpito l'altra componente della scuola (presidi, direttori didattici e gli stessi insegnanti), nonché il lassismo e la mancanza di motivi d'incentivazione — che è un'altra caratteristica, mi pare, di questi organi collegiali — e talvolta anche la limitazione della libertà didattica dei docenti. Sono state poi previste strutture burocratiche incompatibili con una proficua gestione della scuola: così, a volte si registrano sperperi di mezzi economici, e si dà luogo ad una sperimentazione incontrollata e talora incontrollabile. Un altro aspetto da sottolineare è il caos che si è determinato circa l'aggiornamento dei docenti. Penso che tutto ciò non abbia preoccupato eccessivamente il Governo e che continui ancora a non preoccuparlo, evidentemente non rendendosi esso conto che quando viene meno la serietà dell'insegnante la scuola crolla, e si sviluppa quella privata in alternativa alla pubblica proprio perché quest'ultima non offre più le garanzie di un tempo. La scuola pubblica non offre più le garanzie di un tempo per tutta una serie di motivi: l'impreparazione a risolverne i problemi tecnici da parte di persone digiune di tali problemi; l'esclusione dalla scuola di organi tecnici che potrebbero invece esserle di valido aiuto; la mancanza di coordinamento e, infine, il difetto — che mi pare fondamentale — di una visione organica di tutta la materia.

Il fallimento dello scorso anno è stato riconosciuto da parte di tutti: dai partiti e dai diretti interessati e, in modo particolare, dagli studenti che si sono rifiutati di andare a votare, mentre la partecipazione dei genitori alle votazioni è stata irrisoria. Occorre una riforma strutturale e invece ci troviamo di fronte ad un qualcosa dettato dalla fretta. Bisogna infatti far presto. Il Governo altrimenti che figura ci farebbe? E intanto una sostanziale riforma del sistema, la cui necessità è avvertita da tutti, è rinviata a chissà quando.

Vediamo allora le proposte che, in alternativa, avremmo potuto formulare noi, ma che sostanzialmente non abbiamo formulato ritenendo impossibile un dialogo dinanzi a tanta fretta e all'impostazione che si è voluta dare ai lavori. Quando si tratterà di discutere la riforma della scuola media superiore il MSI-Destra nazionale si batterà perché un confronto ci sia tra esso e le altre parti politiche, ma in questo caso ciò era impensabile ed assurdo.

Queste sono le proposte che avremo voluto formulare: ridurre al massimo i meccanismi elettorali; snellire le votazioni per i genitori; agevolare i rapporti tra studenti, genitori e docenti senza interferire nell'azione didattica; ridurre il numero dei consigli e dare la massima pubblicità agli atti relativi alle sedute; accentrare i servizi amministrativi (prima per una scuola bastava un segretario, e la scuola funzionava, ed oggi che i segretari sono 5-10 la scuola non funziona certo meglio); evitare che i distretti siano un doppione dei consigli provinciali (creando distretti solo se giustificati, sulla base delle esigenze socio-economiche e non del numero degli abitanti, in tal modo evitando una dispersione di mezzi).

Per quanto riguarda la sperimentazione, siamo favorevoli, purché sia seria e non fatta *in corpore vili*, cioè sulla pelle degli studenti. A me pare un delitto, tutto questo, nei loro confronti. Come si può ovviare? Con insegnanti validi e portando a conoscenza di tutti i docenti lo scopo preciso della sperimentazione; mantenendo i contatti tra i docenti ed il Ministero, perché la scuola è nazionale e non regionale; stabilendo la partecipazione degli enti scolastici ai consigli provinciali; rendendo obbligatorie le visite del preside il quale dovrà esprimere un giudizio sulla capacità didattica dei docenti; prevedendo interventi degli ispettori centrali per quanto riguarda l'attività di ricerca, di studio e di progettazione.

Naturalmente per il momento le nostre proposte rimarranno sulla carta quali idee e suggerimenti per una futura riforma degli organi collegiali, riforma che ci

auguriamo giunga al più presto. Il fatto è che se i decreti delegati fossero stati correttamente e diligentemente preparati, la scuola oggi non si troverebbe nel drammatico stato di disordine in cui si trova.

I ritocchi che la Commissione sta apportando alla legge cambiando ad esempio un « può essere » in un « è » non serviranno certo a molto, tutt'al più provocheranno un aggravarsi della conflittualità esistente tra studenti, genitori e docenti. Generosamente potrei anche ammettere che forse all'inizio le intenzioni erano buone, poi sono state però frustrate da interessi contrastanti, e si è arrivati al solito compromesso perpetrando un altro tradimento nei confronti degli studenti che, quando se ne accorgeranno, torneranno a protestare strumentalizzati da questo o da quel partito a tutto danno dell'istituzione scolastica.

Sono questi i gravissimi motivi per cui il MSI-destra nazionale ha deciso di votare contro il provvedimento in esame. Non voglio però non pronunciare una parola di speranza, nel senso che ci auguriamo che finalmente in futuro una vera riforma possa essere varata, una riforma che consenta la reale partecipazione delle componenti sociali alla vita della scuola.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MASIELLO

DE GREGORIO. Brevemente, perché abbiamo avuto modo di affrontare ampiamente i problemi nel corso della discussione aperta ed ordinata che si è svolta in questa sede.

Forse un punto sul quale non è stato sufficientemente posto l'accento è il ritardo con cui abbiamo affrontato questa leggina, che pure racchiude in sé tanti importanti significati. Essa è infatti il prodotto di un movimento che ha investito studenti, professori, enti locali, e che ha portato avanti richieste recepite in parte nel provvedimento che stiamo per approvare.

Valutiamo positivamente l'istituzione dell'assemblea di classe e dei comitati

studenteschi e non ritengo che si possano temere forme di assemblearismo; con tali istituti si favorirà invece la partecipazione giovanile agli organi collegiali. Inoltre, penso che il comitato collegato all'assemblea rappresenti uno dei momenti in cui questa partecipazione si consolida e viene incanalata verso gli altri organi esistenti.

Esprimo un giudizio positivo sulla disponibilità che la maggioranza ha dimostrato nel modificare il testo precedentemente elaborato nel quale i comitati erano visti come una appendice degli altri organi collegiali (vedi il consiglio di classe e il consiglio di istituto), mentre nel testo attuale essi vengono ad assumere una configurazione significativa e positiva all'interno degli altri organi.

Tuttavia, permangono aspetti negativi nella normativa al nostro esame, in particolare quello relativo al tempo pieno. Non si trattava di risolvere questo problema in maniera tassativa considerato che esso dovrebbe essere affrontato anche a livello territoriale, ma la maggioranza che ha predisposto questo testo non si è voluta porre tale problema. Altri aspetti negativi sono quelli relativi ai limiti posti ad una agile gestione democratica all'interno degli organi e quello della non revocabilità dei rappresentanti degli studenti nel comitato studentesco e del consiglio di istituto.

Per le ragioni suesposte, a nome del gruppo comunista, preannuncio l'astensione dal voto sul complesso del provvedimento.

COVATTA. Do atto al rappresentante del Governo, al relatore e al Presidente della nostra Commissione di aver contribuito attivamente alla ricerca di un accordo sostanziale all'interno della Commissione per dar vita a questo provvedimento che, se non è risolutivo, certamente rappresenta una tappa importante. A me sembra che se lo spirito che ha diretto i nostri lavori e l'accordo sostanziale intervenuto fra le forze democratiche verranno mantenuti, noi potremo rapidamente adempiere agli impegni che abbiamo assunto e potremo dar vita nel

corso dell'anno scolastico che è appena iniziato ad una riforma complessiva degli organi collegiali. A tale riguardo è significativo l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza sulla questione del tempo pieno; l'atteggiamento della stessa su tale problema non ha voluto essere una manovra dilatoria o di disimpegno, ma l'intendimento di arrivare quanto prima ad una soluzione organica.

Ciò detto, preannuncio, a nome del gruppo socialista, il voto favorevole al provvedimento in esame.

GANDOLFI. Desidero sottolineare gli aspetti positivi e importanti che questo provvedimento introduce nella vita degli organi collegiali. Già durante l'esame degli articoli ho rilevato che l'istituzionalizzazione dei comitati studenteschi, i loro nuovi poteri e la possibilità di proporre lo svolgimento di attività elettive da parte degli organi collegiali costituiscono un fatto profondamente qualificante. Pur auspicando per il futuro una riforma più ampia del settore, è doveroso da parte mia, come dicevo all'inizio, dare una valutazione positiva sul provvedimento che stiamo per approvare e con il quale mi auguro si possa creare un clima di fiducia fra le varie componenti della vita scolastica.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
TESINI GIANCARLO

CASATI. Preannuncio, a nome del gruppo della democrazia cristiana, il voto favorevole al provvedimento al nostro esame; un provvedimento che è frutto, in particolare, di un concreto lavoro condotto, da una parte, dai gruppi politici e, dall'altra, dal ministro Sarti e dal sottosegretario Franca Falcucci.

Il provvedimento recepisce, sia pure in parte, l'intendimento del nostro gruppo di addivenire ad una più organica sistemazione alla materia. Tuttavia, questo oggi al nostro esame è un primo intervento che cerca di soddisfare alcune esigenze che attengono al funzionamento

degli organi collegiali, nei quali noi crediamo fermamente perché rappresentano degli strumenti essenziali per garantire la partecipazione giovanile all'interno della scuola nelle sue diverse componenti educative. Direi che le risposte che abbiamo tentato di dare, anche quelle più delicate e difficili, cercano di sollecitare e di aumentare, in termini numerici ma anche qualitativi, la partecipazione sia degli studenti sia degli insegnanti all'interno della scuola.

Per quanto riguarda il comitato studentesco siamo coscienti di aver offerto agli studenti un ottimo strumento per dimostrare la loro effettiva volontà di partecipazione. Ci auguriamo che essi approfittino di quest'occasione in termini di piena responsabilità nel processo di rinnovamento qualitativo dell'attività scolastica.

Per quanto concerne il rinvio di un anno dell'elezione degli organismi triennali, debbo sottolineare che siamo sempre stati e siamo tuttora contrari in linea di principio a slittamenti di elezioni perché è buona norma, in una democrazia, rispettare le leggi che liberamente il Parlamento si è dato. Però un rinvio in questa particolare contingenza trova una sua motivazione in quella norma che già viene applicata, sia pure parzialmente, nel distretto e che tutte le forze politiche si sono dette disponibili ad introdurre in linea generale.

SARTI, Ministro della pubblica istruzione. Il mio intervento ha lo scopo essenzialmente di assolvere — come si usa in queste circostanze — al dovere di esprimere ringraziamenti non rituali e, al tempo stesso, di manifestare compiacimento.

Per quanto riguarda i ringraziamenti, credo siano già state messe in sufficiente evidenza la diligenza, la solerzia e la intelligenza del relatore, onorevole Scozia, delle quali anche il Governo desidera, attraverso la parola del ministro, rendere doverosa testimonianza. Desidero anche dare atto all'amico Tesini — credo di interpretare il pensiero di tutti i miei

collaboratori, in particolare della senatrice Franca Falcucci — di aver svolto, nella sua qualità di presidente di questa Commissione, un'opera di mediazione e di raccordo con la consueta intelligenza e sensibilità.

Da ultimo, permettete che il ministro esprima un apprezzamento tutto particolare all'opera che complessivamente questa Commissione ha svolto, anche e soprattutto in sede legislativa.

Ho già sottolineato all'inizio del mio intervento che non desidero fare osservazioni rituali; voglio, invece, rilevare come sia estremamente significativo dal punto di vista politico generale che, nel momento in cui purtroppo il quadro politico nazionale sembra marciare in una certa direzione, la Commissione pubblica istruzione con civiltà di comportamento e con spessore di contributo culturale abbia sottolineato, in modo così marcato e significativo, l'utilità del confronto come metodo, secondo una emblematicità che penso meriti di essere raccolta ed evidenziata anche per altri comparti della vita pubblica nazionale. Il dibattito, infatti — se posso permettermi un commento —, si è svolto in modo del tutto esemplare, costruttivo e tale da racchiudere più di un insegnamento. È molto importante che sia stata proprio questa Commissione, nel quadro della rilettura e della riscoperta di valori culturalmente molto significativi, a trovare sul terreno della scuola un punto di incontro che speriamo fruttuoso anche per gli adempimenti futuri che mi sono stati ricordati ed ai quali certamente il Governo non intende sottrarsi.

Vorrei, inoltre, fare un'osservazione sulla metodologia seguita in questa vicenda. Come tutti hanno notato — fortunatamente senza risvolti polemici — il Governo ha assunto in questa circostanza — e ritengo che si comporterà allo stesso modo anche in rispetto ad altri tipi di iniziative comunque attinenti alla vita della scuola — un ruolo di mediazione, di raccordo rispettoso ed umile, data l'importanza della materia, non certo distaccato. Tutte le forze politiche, senza nes-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

suna eccezione, hanno espresso le proprie valutazioni ed il metodo seguito ha certamente dato risultati soddisfacenti, a conferma della centralità del Parlamento che anche in quest'occasione mi è estremamente gradito sottolineare.

Il provvedimento in esame — che mi auguro il Senato voglia approvare con identica celerità — sono convinto che contribuirà a rendere più spedito il procedimento elettivo che è stato prefigurato, a rendere più funzionale e creativo il processo di partecipazione alla vicenda scolastica, a portare un ulteriore elemento di serenità all'avvio di questo anno scolastico.

PRESIDENTE. Sono grato al ministro Sarti per il riconoscimento manifestato circa il lavoro da noi compiuto, che è stato effettivamente non facile, come sempre accade quando ci si trova di fronte ad una materia così delicata e ad una pluralità di testi da unificare. Dell'opera legislativa proficuamente svolta ritengo vada dato atto innanzitutto al relatore Scozia, e quindi ai membri del Comitato ristretto che più hanno approfondito l'articolato, nonché alla Commissione tutta che si è impegnata al massimo nella discussione.

Con l'occasione, desidero rilevare che, proprio quando si affrontano aspetti fondamentali della vita della scuola italiana com'è quello della democrazia scolastica — sia pure parzialmente, perché abbiamo dato solo una risposta incompleta al generale problema del riordino e della riforma degli organi collegiali — si evidenzia tutta una serie di questioni. Proprio per questo richiamo l'attenzione del ministro su un problema che non tralascio mai di sottolineare, e cioè quello relativo all'urgenza di affrontare il tema della riforma generale dell'amministrazione scolastica, centrale e periferica. Credo che anche questo dibattito, con i progetti di legge che ne sono stati l'oggetto, ha posto in evidenza la necessità di un aggiornamento di tali strutture che, così come sono, non riescono più a rispondere a quell'esigenza di cambiamento che voglia-

mo attuare nella nostra scuola, proprio nel tentativo di recuperare quei valori che sono stati qui ricordati, anche dal ministro, e di fare della scuola stessa un'istituzione che sempre più viva della società e nella società: questa era la linea di fondo del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, quando creammo gli organi collegiali.

Sappiamo però che, ad un primo momento di grande interesse e di entusiasmo, è poi succeduta una fase di caduta di interesse, nell'ambito degli organi collegiali stessi, e ciò per tutta una serie di motivi.

Ora, dobbiamo essere ben consapevoli — e tanto più nel momento in cui compiamo atti rilevanti qual è l'approvazione di questa prima parte della riforma degli organi collegiali — che non potrà esserci un autentico rilancio della democrazia scolastica se non sapremo dare delle concrete risposte ad alcuni problemi, come quello che ho ricordato e che è, secondo me, assolutamente prioritario rispetto ad altri, pur importanti, che la nostra Commissione si accinge ad affrontare nei prossimi giorni.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposte di legge Mammi ed altri (981); Portatadino ed altri (1164); Occhetto ed altri (1237); Covatta ed altri (1424); Carelli ed altri (1889) *in un testo unificato e con il titolo:* « Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola » (981-1164-1237-1424-1889).

Presenti	26
Votanti	17
Astenuti	9
Maggioranza	9
Voti favorevoli	15
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

Hanno preso parte alla votazione:

Amalfitano, Brocca, Caravita, Carelli,
Casati, Covatta, Del Donno, Fiandrotti,
Gandolfi, Innocenti, Mensorio, Portatadi-
no, Rallo, Russo Giuseppe, Scozia, Tesini
Giancarlo, Zoso.

Si sono astenuti:

Allegra, Barbarossa Voza Maria Im-
macolata, Berlinguer Giovanni, Bosi Ma-

ramotti Giovanna, De Gregorio, Ferri, Ma-
siello, Nespolo Carla Federica.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO